

## CCXLII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI LUNEDÌ 2 LUGLIO 1906

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DE RISEIS.

## INDICE.

Disegni di legge (*Discussione*):

Terme di Montecatini . . . . .	Pag. 9529-31
BIANCHI EMILIO ( <i>relatore</i> ) . . . . .	9533-37
CAVAGNARI . . . . .	9530-36
GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	9537
GUERCI . . . . .	9536-37
MASSIMINI ( <i>ministro</i> ) . . . . .	9529-31
SANTINI . . . . .	9529-37
SCALINI . . . . .	9532
Proroga del termine fissato per la zona monumentale di Roma . . . . .	9538
FUSINATO ( <i>ministro</i> ) . . . . .	9539
GIOVAGNOLI . . . . .	9538-39
Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare sulle condizioni dei contadini delle provincie meridionali e della Sicilia . . . . .	9539
GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	9539-40
PIPITONE . . . . .	9540
RICCIO . . . . .	9540
Nomina di una Commissione parlamentare per le condizioni degli operai delle miniere in Sardegna:	
CAO-FINNA . . . . .	9541
GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	9541
Modificazione all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, n. 255 ( <i>Presentazione</i> ) (MASSIMINI) . . . . .	9538
Convalidazione dei regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro ( <i>Approvazione</i> ) . . . . .	9508
Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9509
Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso fra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9509
Approvazione del trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso fra l'Italia e la Bulgaria ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9516
Approvazione della convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura, conclusa fra l'Italia ed altri Stati ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9524
Organico dei veterinari governativi di confine e di porto ( <i>Id.</i> ) . . . . .	9528

Trasporti di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio finanziario 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e della istruzione pubblica (*Approvazione*). Pag. 9542

Proposte di legge (*Discussione*):

## Professione di ragioniere:

CHIMIENTI . . . . .	9504
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . . . .	9504-05-07
DE SETA . . . . .	9503-05
FASCE ( <i>sottosegretario di Stato</i> ) . . . . .	9506
GIOLITTI ( <i>presidente del Consiglio</i> ) . . . . .	9505-08
MIRA ( <i>della Commissione</i> ) . . . . .	9505-07-08
ROSADI . . . . .	9504-06

## Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di

Chieti (*Approvazione*) . . . . . 9541

Relazioni (*Presentazione*):

Conservatorie delle ipoteche (DEL BALZO) . . . . .	9536
Provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio (GUARRACINO) . . . . .	9538

La seduta comincia alle ore 10.5.

VISOCCHI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata antimeridiana di venerdì 29 giugno scorso, che è approvato.

### Discussione di una proposta di legge sull'esercizio della professione di ragioniere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge sull'esercizio della professione di ragioniere.

DE SETA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SETA. Non vedo presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia il quale, trattandosi qui di regolare un esercizio professionale, dovrebbe, mi pare, intervenire nella discussione.

Dopo ciò, osservo che, prima ancora di questa proposta di legge, ne avevo presentata io un'altra riguardante l'esercizio delle professioni di ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. Ora, siccome si tratta di due riforme che hanno tra loro stretta connessione e che mirano a sistemare esercizi professionali, faccio formale proposta che si sospenda ora la discussione di questa proposta di legge per discuterla poi contemporaneamente a quella sulla professione di ingegnere. Ripeto che, unico essendo il concetto ispiratore di queste due proposte di legge, una deve esserne la discussione.

Se poi l'aver messo nell'ordine del giorno solamente la proposta di legge per i ragionieri significasse l'ostracismo della proposta di legge per gli ingegneri, sarebbe questa una ragione anche più forte per chiedere che la discussione di questa proposta di legge sia rimandata.

**PRESIDENTE.** L'onorevole De Seta propone la sospensiva. Rammento che, secondo le prescrizioni del regolamento, sulla sospensiva hanno diritto di parlare solamente due oratori a favore, compreso il proponente, e due contro.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimenti.

**CHIMIENTI.** Ho chiesto di parlare per pregare l'onorevole De Seta di non insistere nella sospensiva. È questa una proposta di legge che si trascina innanzi alla Camera...

**DE SETA.** La mia era venuta prima.

**CHIMIENTI** ...da gran tempo. Sono circa sette od otto anni che dura l'agitazione. Ora questo legame fra le due proposte veramente non si vede ad occhio nudo, e può stare solamente nel desiderio vivissimo dell'onorevole De Seta di vedere discussa anche la proposta di legge sugli ingegneri. Lo pregherei quindi di non voler ritardare l'approvazione di questa proposta di legge che rappresenta i voti di una classe benemerita, e la sistemazione di un esercizio di una professione così necessaria all'industria ed al commercio.

**COCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Parli pure.

**COCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** Per non ritardare inutilmente la discussione del disegno di legge, prego l'onorevole De Seta di non insistere nella sua proposta sospensiva. Non può essere una ragione per accoglierla quella che trova un nesso fra il progetto da lui ricor-

dato e l'altro sottoposto oggi alle deliberazioni della Camera. Questa considerazione dovrebbe anzi indurre l'onorevole De Seta a desiderare che si approvasse perchè se i concetti cui s'ispirano l'uno e l'altro, fossero, secondo egli afferma, identici, quando la Camera consentisse nel concetto che informa l'uno, se ne avvantaggerebbe l'altro, e nulla osterebbe a che se ne affrettasse la discussione e ottenesse l'approvazione. Quindi è nel suo interesse di non insistere. E poi non si può pretendere che solo perchè fra due progetti vi è una tal quale correlazione, si debbano perciò soltanto discutere congiuntamente. Ora occorre discutere questo, a suo tempo si penserà all'altro.

**DE SETA.** Ma la mia relazione è stata presentata prima.

**COCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** E allora perchè non ha chiesto che fosse inserito nell'ordine del giorno?

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

**ROSADI.** Io non sono dell'opinione dell'onorevole ministro di agricoltura, nel senso che vi sia un nesso qualunque fra le due proposte.

**COCO-ORTU, ministro d'agricoltura, industria e commercio.** Ho detto nell'ipotesi che vi sia.

**ROSADI.** E io dico che non vi può neanche essere questo nesso, perchè qui si tratta di costituire i collegi dei ragionieri mentre non si tratta per ora neppure di pensare ai collegi degli architetti e degli ingegneri.

Il nesso quindi non sussiste assolutamente; però, dice il collega De Seta, che vi è un tal quale pregiudizio morale nel senso che la sua proposta di legge, che per lungo tempo è stata nell'ordine del giorno, viene posposta ad un'altra proposta di legge che ex-improvviso viene portata alla discussione della Camera. Senonchè io voglio far considerare all'onorevole De Seta come, invece di un pregiudizio, ci sarà nell'approvazione dell'attuale disegno di legge un favorevole precedente per lui, perchè quando la Camera abbia approvato, come credo approverà, l'attuale proposta di legge, egli avrà maggior ragione di dire che è venuta finalmente la volta di mettere in discussione anche la sua.

Aggiungo ancora che non è stato per disprezzo della materia, che l'onorevole De Seta nella sua competenza ha preso a trattare e tutelare, ma è stato per la complessità dell'argomento, complessità molto mag-

giore che non sia la materia dell'attuale proposta di legge, che il Ministero dovette ritirare per qualche tempo la sua proposta di legge; e ciò perchè alla questione della costituzione in collegio degli ingegneri e degli architetti è connessa una importantissima questione che si attiene alle scuole d'arte e specialmente alle scuole di architettura, ed il collega De Seta sa come non vi fossero opposizioni alla sostanza della sua proposta di legge ma vi fossero ragioni per cui essa meritava di essere meglio studiata e riveduta in confronto degli architetti, mentre provvedeva di preferenza alla sorte degli ingegneri.

Quindi io spero che l'onorevole De Seta si convincerà che l'approvazione di questa proposta di legge, invece di un pregiudizio per la materia che egli ha preso a difendere, non porterà che ad un precedente che servirà di sprone e di raccomandazione perchè anche la sua proposta di legge sia messa in discussione.

MIRA, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

MIRA, *della Commissione*. Siccome pare che l'onorevole De Seta voglia mantenere la sua proposta di sospensiva, così io debbo dire a nome della Commissione che respingo questa sua proposta e mi associo a quanto hanno osservato l'onorevole ministro e gli altri colleghi che l'hanno combattuta.

Aggiungo una modesta osservazione ed è questa: si tratta di una classe numerosissima e di una organizzazione la quale è sorta prima che la legge fosse proposta appunto perchè se ne sentiva la necessità per poter meglio esplicare tutte le importantissime funzioni che sono affidate ai ragionieri. È inutile che io spieghi alla Camera quanti e quali sieno queste funzioni perchè ogni giorno noi vediamo i ragionieri dare il loro concorso in tutte le manifestazioni della vita sociale.

Data dunque questa condizione di cose, mi pare che la necessità della legge sia un ottimo argomento per respingere la proposta dell'onorevole De Seta, il quale del resto deve pensare che questa legge può costituire il primo passo per fare approvare poi quella di cui egli si è fatto patrocinatore.

PRESIDENTE. Onorevole De Seta, mantiene o ritira la sua proposta sospensiva?

DE SETA. Insisto nel notare che la mia proposta di legge fu iscritta nell'ordine del giorno molti mesi prima di quella che ora viene in discussione e che anch'essa è ur-

gente perchè continuamente noi vediamo che dalle scuole di applicazione si conferiscono lauree a persone le quali non hanno nemmeno la licenza liceale. Ricordo a questo proposito il caso recentissimo così detto del Fortezza, nel quale il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole all'annullamento della laurea.

Io francamente non so spiegarmi perchè si dica che non c'è connessione fra la mia e la proposta di legge sui ragionieri; giacchè esse s'ispirano al medesimo principio.

Se anche non si vuol dare la precedenza alla mia proposta di legge, presentata molti mesi prima, si deve quindi almeno discuterla insieme a questa sulla professione di ragioniere, che è stata presentata molto tempo dopo.

Quindi io pregherei il Governo di consentire che queste due proposte di legge fossero inserite nell'ordine del giorno delle prossime sedute antimeridiane, per essere discusse contemporaneamente.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Comincio col dire che io non ho affermato, nè negato la correlazione dei due disegni di legge, in quanto che io non potevo nè affermare nè negare una cosa che non conosco.

Nè egli, nè altri pretenderà che io dovessi avere notizia della proposta di legge concernente gli ingegneri e gli architetti. Ho solamente osservato che, anche nell'ipotesi che vi fosse la correlazione cui accennava l'onorevole De Seta, non si può venire alla conseguenza che egli ne vorrebbe trarre per impedire la discussione odierna o che si debba farla contemporaneamente per l'una e per l'altra. Eliminato così ogni equivoco sulle mie dichiarazioni e chiarito il mio pensiero, spero che l'onorevole De Seta non insisterà.

DE SETA. Propongo si discuta in una prossima seduta.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. In questa seduta non è il caso di deliberare sull'ordine del giorno. Quando verrà il momento, l'onorevole De Seta farà la sua proposta, e la Camera vedrà se sia il caso di accoglierla.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei l'onorevole

De Seta di non insistere nella sua proposta, perchè evidentemente, trattandosi di due proposte di legge, bisogna discutere prima l'una e poi l'altra ed il discutere ora questa faciliterà poi la discussione dell'altra. Quando verremo a stabilire l'ordine del giorno...

ROSADI. Prima delle vacanze.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...vi si porrà anche l'altra, perchè venga in discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole De Seta non insistendo sulla sospensiva, domando all'onorevole ministro se accetti che la discussione segua sulle proposte emendate dalla Commissione.

FASCE, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo acconsente che la discussione si apra sulle proposte della Commissione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di darne lettura.

VISOCCHI, *segretario*, legge: (Vedi *Stampato* numero 99-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge. (Pausa).

Non essendovi iscritti e nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

#### Art. 1.

L'esercizio pubblico della professione di ragioniere spetta ai ragionieri regolarmente iscritti nei Collegi, secondo le disposizioni della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

È istituito un Collegio di ragionieri in ogni provincia avente sede nel comune capoluogo e ripartito per sezioni di circondario.

Per far parte del Collegio è necessario:

a) essere cittadino italiano o appartenente alle provincie italiane non comprese nel territorio dello Stato ed avere il pieno godimento dei diritti civili.

b) non essere incorso in alcuna delle condanne di cui all'articolo 28 della legge 8 giugno 1874 sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore;

c) avere conseguito il diploma di ragioniere; oppure essere abilitato all'insegnamento della ragioneria negli istituti tecnici; o licenziato da una scuola superiore di commercio, sezione di ragioneria o di commercio; o essere stato abilitato all'esercizio della

professione di ragioniere prima dell'attuale ordinamento scolastico e secondo le norme nel tempo vigenti;

d) avere, dopo ottenuto il diploma, fatto pratica, presso un ragioniere collegiato, durante almeno due anni, ed avere superato un esame pratico;

e) avere la residenza abituale nella provincia al di cui albo si vuole essere iscritti.

(È approvato).

#### Art. 3.

I ragionieri iscritti in un Collegio hanno facoltà di esercitare la professione davanti a tutte le Autorità giudiziarie del Regno.

Essi non possono senza giusto motivo, recusare il proprio ministero per gli incarichi che loro siano affidati dalle Autorità giudiziarie per ragioni di tutela o di cura degli interdetti o inabilitati poveri e per qualsiasi altra forma di assistenza dei poveri.

(È approvato).

#### Art. 4.

L'autorità giudiziaria deve affidare ai ragionieri iscritti nei collegi gli incarichi in materia di ragioneria.

Del pari le pubbliche amministrazioni devono affidare ai ragionieri collegiati quegli incarichi, in materia di contabilità, che non possono far eseguire dal proprio personale.

ROSADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSADI. Vorrei proporre semplicemente al Governo e alla Commissione di rinunciare a questa disposizione, la quale verrebbe a modificare i Codici di procedura.

Qui si impone all'Autorità giudiziaria, allorchè deve valersi di un perito, di affidare l'incarico della perizia a ragionieri iscritti nei collegi.

Senza dubbio questa è una limitazione che si fa alla libertà del magistrato, e, torno a dire, sovverte i termini della procedura. Intendo bene che scopo della disposizione è quello di dare al collegio un'autorità particolare e all'iscrizione nel collegio un carattere più particolare che mai; ma non per questa ragione si può fare un'eccezione alla procedura.

Io domando se queste imposizioni alla Autorità giudiziaria si sono fatte mai in materia di perizie di altro genere. Assolutamente mai! E allora non c'è ragione di fare una eccezione a proposito dei ragionieri.



Per conseguenza, essendo questa disposizione in contrasto non soltanto con la legge scritta, ma anche con la consuetudine e le buone norme concernenti la libertà e il prudente arbitrio di chi deve giudicare, secondo me non ha ragione di essere, e noi miglioreremo la legge se ne cancelleremo l'articolo 4. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le osservazioni e le critiche dell'onorevole Rosadi mi sembrano degne di considerazione.

Il precetto dell'articolo che discutiamo è troppo assoluto, e può quindi essere cagione agli inconvenienti, che il legislatore ha previsto e voluto ovviare con la norma processuale che lascia al prudente arbitrio del magistrato la scelta dei periti.

Non saprei accogliere con animo tranquillo una disposizione secondo la quale, in ogni caso, senza tener conto delle circostanze, dell'interesse legittimo delle parti, della natura della causa, delle difficoltà nascenti dalle condizioni dei luoghi e delle persone, si debba sempre scegliere il perito tra i ragionieri iscritti nel collegio.

Io quindi reputo miglior partito non mantenere l'articolo 4.

Si potrebbe è vero temperarlo aggiungendo che il giudice, dovrebbe, di regola, essere tenuto a scegliere i periti secondo prescrive l'articolo stesso, rendendo così meno rigida la limitazione, ma tutto considerato preferirei sopprimere l'articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MIRA, *della Commissione*. L'abolizione dell'articolo 4, domandata dall'onorevole Rosadi, forse viene ad intaccare il concetto stesso della legge, perchè si ritorna al punto di partenza, cioè se la professione di ragioniere debba essere libera o disciplinata.

Ma poichè il concetto della legge è per volerla regolamentata, evidentemente noi, oltre al richiedere certe qualità nei ragionieri, dobbiamo però anche dare loro delle garanzie speciali.

Ma l'onorevole Rosadi con la sua proposta vuole ovviare specialmente a determinati casi che si sono verificati e possono ancora verificarsi ove fosse tolta all'Autorità giudiziaria la possibilità di ricorrere a chi non sia iscritto nel collegio.

E siccome tale iscrizione non può rappresentare certamente un attestato di preclarità assoluta, così io trovo opportuno adottare come temperamento la modificazione

proposta dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio con l'aggiunta della frase « di regola ».

Vuol dire che l'Autorità giudiziaria normalmente ricorrerà ai ragionieri iscritti nel collegio, ma in casi eccezionali e speciali potrà anche ricorrere ad altri ragionieri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Il temperamento, al quale ho accennato, attenuerebbe di certo i temuti inconvenienti ma non certo li eliminerebbe tutti, e perciò dichiarai che preferisco sopprimere addirittura l'articolo in disputa.

Inoltre, è facile osservare che l'emendamento darebbe origine a controversie sulla maggiore o minore limitazione che, per effetto di esso sarebbe posta alla scelta del magistrato. Lo scopo che si vorrebbe raggiungere dal proponente può ottenersi ugualmente con una disposizione del regolamento per l'esecuzione della legge, colla quale si provveda affinché si possano avere speciali riguardi alle garanzie che offrano gli iscritti nel collegio dei ragionieri. Io prego i proponenti del disegno di legge e la Commissione di tenersi paghi di queste mie dichiarazioni. Non posso del pari accettare nè assumere alcun impegno sull'obbligo che vorrebbe imporre alle pubbliche amministrazioni, non potendo parlare a nome degli altri ministri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mira.

MIRA, *della Commissione*. Avevo accettato, allo scopo di mantenere, almeno in massima, il concetto della legge, l'emendamento dell'onorevole guardasigilli; ma non posso accettare la soppressione dell'intero articolo perchè, a mio avviso, si verrebbe con ciò a distruggere la parte più importante della legge, se ne colpirebbe la essenza stessa. Di fatti, mentre si impongono ai ragionieri norme e discipline nuove e maggiori delle esistenti per l'esercizio della loro professione, d'altra parte, colla soppressione dell'articolo 4, si toglie loro la garanzia dell'esercizio esclusivo della professione specialmente per gli incarichi più importanti, come quelli che possano venir loro affidati dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni.

Per questo insisto sia mantenuto l'articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore che anche l'Amministrazione può trovarsi in gravi imbarazzi. Supponga che un commissario regio in un comune abbia bisogno di rivedere i conti, e che i ragionieri iscritti sieno consiglieri comunali; chi lo assisterebbe in questa bisogna? Sarebbe invero nella impossibilità di compiere il suo ufficio. Aggiunga poi che io non credo regolare che una legge dica: voi, autorità giudiziaria, siete obbligata a far questo, però, se non vi piace, fate pure diversamente; poichè ponendo le parole di regola l'articolo verrebbe a dir proprio questo, onde pare più semplice il sopprimere addirittura l'articolo.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione insiste?

MIRA, *relatore*. Alla Commissione non sembra opportuno sopprimere l'articolo perchè ciò equivale a sopprimere la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo articolo 4 che il Governo, facendo sua la proposta dell'onorevole Rosadi, propone di sopprimere. Coloro che approvano la proposta di soppressione, voteranno contro l'articolo.

(L'articolo 4 non è approvato).

L'articolo 4 dunque è soppresso.

#### *Disposizioni transitorie.*

##### Art. 5 che diventa

Saranno esonerati dall'obbligo della pratica coloro i quali, avendo uno dei titoli indicati alla lettera c, dell'articolo 2, esercitano le funzioni di ragioniere all'attuazione della presente legge.

(È approvato).

##### Art. 6 che diventa 5.

Possono essere iscritti nei Collegi di ragionieri coloro che, pur essendo sforiniti di alcuno fra i titoli di cui all'articolo 2, lettera c, provino di avere esercitato abitualmente per almeno dieci anni anteriori alla data della presente legge le funzioni di ragioniere.

Possono del pari essere iscritti nei Collegi coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, abbiano esercitato le funzioni soltanto da cinque anni, purchè superino un esame pratico.

Queste iscrizioni dovranno chiedersi entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge.

(È approvato).

##### Art. 7 che diventa 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare il regolamento per l'esecuzione della presente legge e per la costituzione e l'azione dei Collegi, prendendo a norma le disposizioni della legge 8 giugno 1874, sull'esercizio della professione di avvocato e procu-

ratore per i poteri disciplinari, l'esazione dei contributi, la costituzione del consiglio di ogni Collegio e la formazione dell'Albo.

Il regolamento determinerà pure le norme per l'esame pratico.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903, e del 28 marzo 1883.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Approvazione del disegno di legge: Convalidazione di regi decreti per la proroga dell'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903, e del 28 marzo 1883.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 121-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli.

##### Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 30 giugno 1904, n. 283, col quale è approvata la dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia e il Montenegro del 22 dicembre 1903.

Si dà lettura del regio decreto 30 giugno 1904:

##### ALLEGATO I.

##### **Regio decreto 30 giugno 1904, n. 283.**

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

##### Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione scambiata a Cettigne il 10 e 11 giugno 1904 per prorogare l'accordo commerciale provvisorio fra l'Italia ed il Montenegro del 22 dicembre 1903.

##### Art. 2.

Il presente Nostro decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.  
TITTONI.

(È approvato).

## Art. 2.

Sono pure convertiti in legge i regi decreti 23 dicembre 1900, n. 452, 26 dicembre 1901, n. 525, e 28 dicembre 1902, n. 552, concernenti tre successive proroghe, fino al 1° gennaio 1904, del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

Si dà lettura dei regi decreti 23 dicembre 1900, 26 dicembre 1901 e 28 dicembre 1902:

## ALLEGATO II.

**Regio decreto 23 dicembre 1900, n. 452.**

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 26 novembre 1900 per prorogare al 1° gennaio 1902 la durata del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

**Regio decreto 26 dicembre 1901, n. 525.**

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 29 novembre 1901 per prorogare al 1° gennaio 1903 il trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo, ecc.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.  
PRINETTI.

**Regio decreto 28 dicembre 1902, n. 552.**

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla dichiarazione firmata a Cettigne il 6 dicembre 1902 per prorogare al 1° gennaio 1904 la scadenza del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Montenegro del 28 marzo 1883.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Ordiniamo, ecc.

\* VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.  
PRINETTI.

(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in un'altra seduta.

**Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1902.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e la Repubblica dell'Equatore del 12 agosto 1902 ».

Si dà lettura dell'articolo unico.

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione concluso a Quito fra il Regno d'Italia e la Repubblica dell'Equatore il 12 agosto 1900 e le cui ratifiche furono scambiate il . . . . .

Si darà per letto il trattato di commercio e navigazione.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esecuzione del trattato di amicizia, commercio e navigazione concluso tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua il 25 gennaio 1906 ».

Si dà lettura dell'articolo unico.

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di amicizia, commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Nicaragua firmato a Managua il 25 gennaio 1906 e le cui ratifiche furono scambiate il . . . . .

**Trattato di amicizia, commercio e navigazione  
tra l'Italia e la Repubblica di Nicaragua.**

25 gennaio 1906.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Governo della Repubblica di Nicaragua, desiderando di regolare ed estendere le relazioni di commercio tra i due Paesi, hanno determinato di concludere a questo scopo un trattato, ed hanno nominato a tal fine per loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA

il signor Davide Campari, cavaliere del reale ordine della Corona d'Italia,  
Suo console generale nella Repubblica di Nicaragua; e

L'ECCELLENTISSIMO SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
DI NICARAGUA

il signor dottor Adolfo Altamirano, ministro degli affari esteri;

i quali, dopo essersi vicendevolmente comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1. Vi sarà amicizia e completa ed intera libertà di commercio e di navigazione tra gli Stati delle due Alte Parti contraenti.

I cittadini italiani nella Repubblica di Nicaragua ed i cittadini nicaraghesi negli Stati di Sua Maestà il Re d'Italia potranno approdare e rimanere liberamente e con tutta sicurezza coi loro bastimenti e carichi in tutti quei punti, porti e fiumi, i quali siano attualmente o possano essere in avvenire aperti al commercio estero.

I cittadini di una Parte godranno rispettivamente negli Stati e possedimenti dell'altra Parte degli stessi diritti, privilegi, libertà, favori, immunità ed esenzioni pel loro commercio e navigazione di cui godono e godranno gli stranieri che fruiscono del trattamento della nazione più favorita, senza dover pagare alcuna tassa o imposta maggiore di quelle pagate dai medesimi ed assoggettandosi alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Le navi da guerra delle due Potenze saranno trattate nei porti rispettivi come quelle della nazione più favorita.

ART. 2. I cittadini di ciascuna delle due Parti contraenti potranno viaggiare e dimorare liberamente nei rispettivi territori, esercitare industrie ed il commercio tanto all'ingrosso come al minuto, prendere in affitto ed occupare case, magazzini e botteghe, siccome potrà loro convenire; effettuare trasporti di merci e denaro, ricevere merci in deposito tanto dall'interno che dall'estero, pagando i soli diritti stabiliti dalle leggi in vigore per i nazionali; vendere e comprare direttamente o per intermedia persona a loro scelta, e fissare i prezzi dei beni, effetti, mercanzie e qualsiasi altro oggetto, tanto se importati, quanto se nazionali, sia che li vendano all'interno o li esportino, conformandosi sempre alle leggi ed ai regolamenti del paese; curare e fare i loro affari e presentare alle dogane le loro dichiarazioni o da sé stessi o per mezzo dei loro procuratori od agenti, senza essere sottoposti ad altre restrizioni, gravami, contribuzioni od imposte che a quelle che pesano sopra i nazionali.

Essi avranno egualmente il diritto di disimpegnare qualsiasi incarico che venisse loro affidato dai propri concittadini, da stranieri o da nazionali, in qualità di amministratori, commissionari, agenti, consignatari od interpreti.

Infine essi non pagheranno, in ragione del loro commercio od industria, nei porti, nelle città od in qualsiasi luogo dei due Stati, ove si sieno definitivamente o temporaneamente stabiliti, se non i medesimi diritti, tasse od imposte che siano o saranno a carico dei nazionali; ed i privilegi, immunità od altri favori accordati in materia di commercio o d'industria ai cittadini di uno dei due Paesi verranno egualmente accordati a quelli dell'altro.

ART. 3. I cittadini dell'uno degli Stati contraenti godranno sul territorio dell'altro della più costante protezione e sicurezza nelle loro persone, nelle loro proprietà e nei loro interessi, e godranno, a questo riguardo, degli stessi diritti e privilegi che sono o saranno accordati ai nazionali, sottomettendosi alle condizioni imposte a questi ultimi.

Essi andranno peraltro esenti negli Stati dell'altra Parte dal servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito che nella marina, nella guardia nazionale o nella milizia; come pure da ogni specie di contribuzioni di guerra, da prestazioni o requisizioni militari, e da imprestiti forzosi speciali.

ART. 4. Quando in virtù di concessioni fatte a privati dal Governo del Nicaragua si promuova, con destinazione al territorio della Repubblica, l'immigrazione di cittadini italiani, lo stesso Governo di Nicaragua vigilerà per l'esatta esecuzione dei relativi contratti e punirà, in conformità alle leggi, ogni abuso od inganno che fosse commesso a danno degli immigranti.

ART. 5. I cittadini di ambe le Parti contraenti non potranno essere sottomessi, rispettivamente, a sequestri od *embargos*, per ragioni di Stato, nè per spedizioni militari, nè per causa di uso pubblico di veruna sorte; nè potranno essere tratti coi loro bastimenti, equipaggi, mercanzie od oggetti commerciali per eguali motivi.

ART. 6. Tutte le mercanzie e tutti gli oggetti di commercio, tanto se prodotti del suolo o della industria dei due Stati contraenti, come di qualunque altro paese, la cui importazione fosse dalle leggi permessa nell'uno o nell'altro dei due Stati, potranno egualmente essere importati sopra bastimenti italiani o nicaraguensi, senza pagare altri o maggiori diritti di quelli che pagano i legni della nazione più favorita.

Questa reciproca eguaglianza di trattamento verrà indistintamente applicata alle mercanzie ed agli oggetti che giungessero sia direttamente dai porti degli Stati contraenti sia da un altro punto qualsiasi, ed anche se imbarcate su bastimenti di altre nazionalità, dovendo, in questo caso, presentare documenti giustificativi della loro origine.

Si osserverà la stessa eguaglianza di trattamento nelle esportazioni e nei transiti, senza distinzione di provenienza o destinazione, ed anche riguardo alle franchigie, agli abbuoni ed ai rimborsi di diritti (*drawbaks*) che la legislazione dei due paesi abbia già stabiliti o potesse in seguito stabilire.

Non si percepiranno inoltre in Italia sovra la importazione o la esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dalla industria del Nicaragua, e, rispettivamente, nel Nicaragua, sopra la importazione od esportazione degli articoli provenienti dal suolo o dall'industria dell'Italia, diritti maggiori di quelli che si percepiscono o si percepiranno sopra i medesimi articoli provenienti dal suolo o dall'industria delle nazioni più favorite.

Resta inteso inoltre che i dazi della tariffa doganale del Nicaragua sia *ad valorem*, sia specifici, e, rispettivamente, i dazi della tariffa doganale italiana, non potranno essere in alcun caso nè per qualunque motivo, per i prodotti e le merci italiane e, rispettivamente, per le merci e prodotti del Nicaragua, più elevati di quelli che colpiscono o colpiscono le merci e i prodotti similari della nazione più favorita, comprendendosi fra tali dazi anche i diritti addizionali, governativi o municipali, o di qualsiasi altra specie.

Sono eccettuati delle disposizioni di questo articolo i favori che il Nicaragua avesse accordato od accordasse in seguito ad altri Stati del Centro America.

ART. 7. Le relazioni circa il commercio di cabotaggio e la pesca saranno rette dalle leggi dei rispettivi paesi.

ART. 8. I bastimenti mercantili di ciascuna delle parti contraenti che entreranno in zavorra o carichi nei porti dell'altra o che ne usciranno, qualunque sia il luogo di partenza o di destinazione, saranno trattati in ogni rispetto sullo stesso piede delle navi nazionali. Essi non saranno assoggettati, così all'entrata come durante il soggiorno o all'uscita, a diritti di tonnello, porto, faro, quarantena, od altri di qualsiasi classe, più elevati di quelli imposti ai bastimenti nazionali.

Per quanto riguarda il collocamento delle navi, il loro caricamento e scaricamento nei porti, rade, seni, bacini ed in generale per tutte le disposizioni alle quali possono essere sottoposte le navi di commercio, il loro equipaggio e il loro carico, le Parti contraenti si concedono il trattamento della nazione più favorita.

ART. 9. Quando una nave di una delle due Parti contraenti venisse a naufragare, investire o soffrire avarie sulle coste dell'Italia o del Nicaragua, i cittadini rispettivi riceveranno per essi e per i loro bastimenti, effetti o mercanzie, la medesima assistenza dalle autorità locali, che sarebbe data agli abitanti del paese ove l'infortunio ebbe luogo. Peraltro, le operazioni relative al salvataggio saranno dirette dagli agenti consolari della nazione cui appartiene la nave.

Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto ai detti agenti l'infortunio di cui si tratta e limitare il loro intervento alla tutela dell'ordine e degli interessi di coloro che eseguono il salvataggio, se non appartengono agli equipaggi naufragati, e ad assicurarsi dell'adempimento delle disposizioni concernenti la introduzione delle merci salvate.

ART. 10. In tutti i territori e domini dei due Stati sarà accordata ai bastimenti dell'altro la facoltà di completare il proprio equipaggio per poter continuare il viaggio con marinai arruolati nel paese, semprechè si conformino alle leggi locali e l'arruolamento sia volontario.

Qualora un bastimento di una delle due parti contraenti voglia completare nei porti del proprio paese il suo equipaggio con marinai cittadini dell'altra Parte contraente, esso non potrà farlo che in seguito a permesso in iscritto dell'agente consolare dell'altra nazione, il quale non potrà negarsi a darlo senza giustificato motivo.

ART. 11. Le navi, mercanzie ed effetti appartenenti ai cittadini di una delle Parti contraenti, che fossero stati predati da pirati, sia nei limiti della rispettiva giurisdizione, sia nelle acque territoriali di altro Stato, sia in alto mare, e fossero trasportati e trovati nei porti, fiumi, spiagge e domini dell'altra Parte, saranno consegnati ai loro proprietari, mediante il rimborso delle spese occorse per la ripresa.

ART. 12. Saranno considerati come bastimenti italiani nel Nicaragua, e viceversa come bastimenti nicaraguensi in Italia, quelli che navigheranno sotto la rispettiva bandiera e che saranno muniti delle carte di bordo e degli altri documenti richiesti dalla legislazione degli Stati rispettivi per la giustificazione della nazionalità dei bastimenti di commercio addetti alla navigazione.

ART. 13. I cittadini di ciascuno dei due paesi saranno ammessi nell'altro al godimento dei diritti civili.

Quindi è riconosciuta loro da ambe le Parti contraenti la facoltà di possedere beni mobili e stabili e di disporre a loro piacimento per vendita, donazione, permuta, ed in qualunque altro modo di tutte le proprietà di qualsivoglia specie che possederanno nei territori rispettivi.

Essi godranno egualmente e reciprocamente del diritto di ricevere e trasmettere detti beni per successione, sia *ab intestato* che per testamento, senza che possano essere sottomessi, per causa della loro qualità di forestieri, ad alcuna tassa od imposizione che non pesi ugualmente sui nazionali.

ART. 14 In caso di decesso di un suddito di una delle parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno darne avviso immediatamente all'ufficiale consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto. Gli ufficiali consolari, a loro volta, dovranno darne avviso alle autorità locali, quando ne siano stati informati nei primi.

Quando un italiano nel Nicaragua o un nicaraguense in Italia muoia sia con testamento o *ab intestato*, senza lasciar eredi legali nel paese, o se questi fossero minorenni, incapaci od assenti, e non vi fosse nel luogo rappresentante legale della successione, nè esecutore testamentario, i consoli generali, consoli, vice-consoli o agenti consolari della nazione cui il defunto appartiene avranno il diritto di procedere successivamente alle seguenti operazioni:

1° Apporre i sigilli, sia d'ufficio, sia dietro domanda degli interessati, sopra tutti gli effetti, mobili e carte del defunto, previo avviso dato all'autorità locale competente, che potrà assistere all'operazione e apporre ugualmente i propri sigilli.

Questi sigilli, al pari di quelli dell'agente consolare, non potranno essere tolti senza che l'autorità locale assista all'operazione. Tuttavia se dopo l'invito di assistere alla levata dei doppi sigilli, dirette dall'ufficiale consolare, l'autorità locale non si presentasse entro un termine di 48 ore a partire dalla ricevuta dell'avviso, l'ufficiale consolare potrà procedere da solo a tale operazione.

2° Formare l'inventario di tutti i beni ed effetti del defunto, in presenza dell'autorità locale, se questa ha annuito all'invito di assistervi. L'autorità locale apporrà la propria firma ai processi verbali compilati in sua presenza, senza che però possa esigere tassa di sorta per il suo intervento in questi atti.

3° Ordinare la vendita al pubblico incanto di tutti gli effetti mobili della successione che potessero deteriorarsi e di quelli di difficile conservazione, come pure dei raccolti e degli effetti pei quali si presentassero circostanze favorevoli.

4° Depositare in luogo sicuro gli effetti e valori inventariati; conservare l'ammontare dei crediti che si realizzerà ed il prodotto delle vendite che si percepiranno, nell'ufficio consolare ed affidarli a qualche commerciante che presenti tutte le garanzie. Questi depositi dovranno effettuarsi d'accordo coll'autorità locale che avrà assistito alle operazioni anteriori se, in seguito alla convocazione di cui al paragrafo seguente, dei sudditi del paese o di un terzo Stato si presentassero come interessati nella successione *ab intestato* o testamentaria.

5° Annunciare il decesso e convocare, per mezzo della stampa locale e di quella del paese del defunto, i creditori che potessero esitare contro la successione, affinchè possano presentare i loro titoli rispettivi di credito, debitamente giustificati, nel termine fissato dalle leggi di ciascuno dei due Paesi.

Se si presentassero dei creditori contro la successione, il pagamento dei loro crediti dovrà effettuarsi entro 15 giorni dalla chiusura dell'inventario, se vi fossero dei fondi da poterlo fare, e in caso contrario, non appena si possano realizzare i fondi occorrenti, nei modi più opportuni, o infine entro un termine stabilito di comune accordo fra il console e la maggioranza degli interessati. Se i consoli rispettivi si rifiutassero al pagamento di tutti o di parte dei crediti allegando l'insufficienza dei valori della successione, i creditori avranno diritto di chiedere all'autorità competente la facoltà di costituirsi in unione.

Una volta ottenuta tale dichiarazione per le vie legali, l'ufficiale consolare dovrà immediatamente rimettere all'autorità giudiziaria o ai sindaci del fallimento, tutti i documenti effetti e valori appartenenti alla successione, restando incaricato di rappresentare gli eredi assenti, i minori e gli incapaci.

In ogni caso, gli ufficiali consolari non potranno consegnare gli averi della successione agli eredi legittimi o ai loro mandatari se non trascorso

un termine di sei mesi a partire dal giorno in cui l'avviso del decesso sarà stato pubblicato sui giornali.

Se la successione risultasse vacante in forza della legge nazionale del defunto, sarà devoluta all'erario dello Stato nel quale avvenne il decesso.

6° Amministrare e liquidare essi stessi, o per mezzo di persona da essi nominata sotto la loro responsabilità, la successione testamentaria o *ab intestato*, senza che l'autorità locale abbia ad intervenire in tali operazioni, a meno che dei sudditi del paese o di una terza Potenza abbiano a far valere dei diritti sulla successione; giacchè, in questo caso, se sopravvenissero delle difficoltà, gli ufficiali consolari non avranno alcun diritto di risolverle, e la questione verrà rimessa ai tribunali locali. Gli ufficiali consolari agiranno allora come rappresentanti della successione, vale a dire che, conservando la gestione e il diritto di liquidare definitivamente la successione e di vendere gli effetti nelle forme precedentemente indicate, veglieranno agli interessi degli eredi ed avranno la facoltà di designare avvocati incaricati a sostenerne i diritti, rimettendo ai tribunali tutti i documenti atti a chiarire la controversia.

Pronunciata la sentenza, gli ufficiali consolari dovranno eseguirla, se non ricorrono in appello, e continueranno allora di pieno diritto la liquidazione, che era stata sospesa sino alla composizione del litigio.

ART. 15. Quando un italiano nel Nicaragua ed un nicaraguense in Italia venga a morire in un luogo ove non vi fosse agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti che avrà lasciato e sarà tenuta a rendere conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione alla Legazione competente, o al Consolato o Vice-consolato più vicino al luogo ove si sarà aperta la successione.

Ma dal momento in cui quest'agente consolare si presenterà in persona od invierà sul luogo un delegato, l'autorità locale dovrà uniformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

ART. 16. Allorquando un suddito di una delle Parti contraenti si troverà interessato in una successione aperta sul territorio dell'altra Parte, sia di un connazionale, sia di un indigeno, sia di un suddito di una terza Potenza, le autorità locali dovranno informare dell'apertura della successione l'autorità consolare più vicina.

ART. 17. I consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari dei due Stati conosceranno esclusivamente degli atti d'inventario e delle altre operazioni praticate per la conservazione dei beni ereditari lasciati dai marinai della loro nazione, morti a terra od a bordo delle navi del loro paese, sia durante la traversata, sia nel porto di arrivo.

La presente disposizione sarà pure applicabile ai beni ereditari lasciati dai passeggeri nazionali, semprechè siano morti a bordo della nave, od anche a terra, se durante il corso della navigazione.

ART. 18. I cittadini di ciascuno dei due Stati contraenti godranno nel territorio dell'altro, per tutto ciò che concerne la proprietà delle invenzioni e scoperte industriali, dei disegni e modelli di fabbrica, dei marchi di fabbrica, come pure delle opere letterarie ed artistiche, gli stessi diritti che le leggi dell'altro Stato accordano ai nazionali.

Le invenzioni industriali coperte da brevetto in ambedue gli Stati e che sieno attuate in uno soltanto di essi entro i termini e per la durata che le leggi di questo Stato prescrivono non potranno considerarsi cadute nell'altro in pubblico dominio per mancanza di questo requisito.

Le opere artistiche e letterarie poste sotto la protezione delle leggi dello Stato di origine saranno considerate riservate anche nell'altro Stato, senza che sia richiesto l'adempimento delle formalità prescritte dalle leggi di questo Stato.

ART. 19. I cittadini dell'una e dell'altra parte avranno libero accesso ai tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti, senza altre condizioni, restrizioni o tasse, all'infuori di quelle imposte ai nazionali.



Avranno inoltre la facoltà di eleggere liberamente i loro difensori ed agenti, al pari dei nazionali, e di assistere alle udienze, dibattimenti e sentenze dei tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti.

Essi godranno, infine, dell'assistenza giudiziaria gratuita, in quelli stessi casi e con quelle stesse condizioni con cui le leggi del paese accordano un tale beneficio ai nazionali. Quando ciò accada, il certificato d'indigenza dovrà essere rilasciato al cittadino che domanda l'assistenza dalle autorità della sua residenza abituale.

Se egli non risiede nel paese in cui si fa la domanda, il detto certificato sarà approvato e legalizzato dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il certificato deve essere prodotto.

Se il postulante risiede nel paese in cui fa la domanda, potranno inoltre essere prese delle informazioni presso le autorità della nazione a cui egli appartiene.

ART. 20. I due Governi contraenti si obbligano a far eseguire le modificazioni o citazioni giudiziarie e le commissioni rogatorie delle rispettive autorità giudiziarie, in quanto le leggi del paese non vi si oppongono.

Le notificazioni, citazioni e commissioni rogatorie saranno trasmesse in via diplomatica. Le spese occorrenti resteranno a carico del Governo richiesto.

ART. 21. Le sentenze ed ordinanze in materia civile e commerciale emanate dai tribunali di una delle parti contraenti, e debitamente legalizzate, avranno, sulla richiesta dei tribunali stessi, negli Stati dell'altra parte, la stessa forza di quelle emanate dai tribunali locali e saranno reciprocamente eseguite e produrranno gli stessi effetti ipotecari sovra quei beni che ne saranno passibili, secondo le leggi del paese ed osservare le disposizioni delle leggi stesse in ordine alla iscrizione ed alle altre formalità.

Perchè possano eseguirsi queste sentenze ed ordinanze dovranno essere previamente dichiarate esecutorie dal tribunale superiore nella cui giurisdizione o territorio dovrà aver luogo la esecuzione, mediante un giudizio di delibazione, in cui, citate le parti in via sommaria, si esaminerà:

1° se la sentenza sia stata proferita da un'autorità giudiziaria competente;

2° se sia stata pronunziata citate regolarmente le parti;

3° se le parti sieno state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno dello Stato.

L'esecutorietà della sentenza potrà essere richiesta in via diplomatica, ovvero direttamente dalla parte interessata,

Quando è chiesta in via diplomatica, se la parte interessata non ha allo stesso tempo costituito un procuratore, questi gli verrà deputato d'ufficio dal tribunale che deve dichiarare esecutoria la sentenza.

La parte istante dovrà soddisfare al procuratore deputato d'ufficio il pagamento de' suoi onorari e delle spese che gli sono dovute.

ART. 22. Gli atti notarili di qualunque specie, ancorchè stipulati prima dell'esecuzione del presente trattato, avranno rispettivamente nei due paesi la stessa forza e valore di quelli emanati e ricevuti dalle autorità locali e dai notari esercenti sul luogo, quando questi sieno stati sottoposti a tutte le formalità ed al pagamento dei relativi diritti stabiliti nei rispettivi Stati.

Questi atti, però, non potranno avere la forza esecutiva che la legge loro accorda, se questa non fu loro prima impartita dall'autorità competente del luogo in cui vuol farsi l'esecuzione, previo sommario giudizio, in cui si compiranno le formalità stabilite dall'articolo precedente in quanto vi sono applicabili.

ART. 23. I cittadini indigenti dei due paesi saranno assistiti e trattati come quelli delle nazioni più favorite, secondo le leggi dei rispettivi Stati.

ART. 24. Mentre fra i due Governi non sia stipulata una convenzione consolare, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi godranno nell'uno e nell'altro paese degli stessi diritti, prerogative ed immunità che le due parti contraenti avessero accordato o potessero accordare agli agenti della stessa categoria della nazione più favorita.

ART. 25. Se una delle parti contraenti accordasse nell'avvenire ad un altro Stato qualche particolare favore o concessione in materia di commercio, di navigazione o di altro oggetto contemplato nel presente trattato, questo si intenderà *ipso facto* concesso all'altra parte.

ART. 26. I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato, od alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporre direttamente per amichevole accordo, alla decisione di commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle parti contraenti, e, in difetto, il collegio stesso degli arbitri si intenderà autorizzato previamente a determinarla.

ART. 27. Il presente trattato starà in vigore per dieci anni, a decorrere dal giorno in cui si farà lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle parti contraenti avesse annunciato ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuerà in vigore per ambo le parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

ART. 28. Il presente trattato sarà approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dall'Eccellentissimo signor Presidente della Repubblica di Nicaragua, secondo la costituzione di ognuno dei due paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Parigi nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche più presto, se ciò sarà possibile.

In fede di che, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in due esemplari dello stesso tenore, nella città di Managua, il venticinque di gennaio dell'anno mille novecento sei.

(L. S.) DAVIDE CAMPARI.

(L. S.) ADOLFO ALTAMIRANO.

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Approvazione del trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso tra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato di commercio di

dogana e di navigazione concluso tra l'Italia e la Bulgaria il 13 gennaio 1906 ».

Si dà lettura dell'articolo unico.

*Articolo unico.*

Piena ed intera esecuzione è data al trattato di commercio, di dogana e di navigazione concluso dall'Italia colla Bulgaria il 13 gennaio 1906.

## Traité de commerce, de douane et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie

Sa Majesté le Roi d'Italie, d'une part, et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, d'autre part,

Désirant développer et faciliter les relations commerciales qui existent déjà entre les deux pays ont décidé de conclure le présent traité de commerce, de douane et de navigation et, à cet effet, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE

M. le chevalier Fausto Cuccchi Boasso, officier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare, officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, Agent diplomatique à Sofia, et

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE

Son Excellence M. le général R. Petroff, Président du Conseil, Ministre des affaires étrangères, grand'croix de l'ordre princier de St. Alexandre etc. etc.

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants:

### Art. 1.

Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre l'Italie et la Bulgarie.

Les sujets de chacune des deux Parties contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés ou appliqués d'une façon plus onéreuse que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les privilèges, immunités et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des Parties contractantes, ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre.

### Art. 2.

Les sujets des deux Parties contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative ou municipale, et jouiront de l'exemption du logement militaire. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds, ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles les nationaux et les ressortissants de la nation la plus favorisée peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers ou locataires d'immeubles.

## Art. 3.

Les sujets de chacune des Parties contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre Partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés, de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux; ils pourront acquérir, louer et occuper des maisons et boutiques, acquérir, louer et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et règlements des pays respectifs.

Les dispositions du présent article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs et marchands ambulants. Ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'Etat le plus favorisé.

Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays. Ces lois, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des Parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

Les ressortissants de chacune des deux Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

## Art. 4.

Quant au montant, à la garantie et à la perception des droits d'importation et d'exportation, ainsi que par rapport au transit, à la réexportation, à l'entreposage, aux droits locaux et aux formalités douanières ou autres, au transbordement des marchandises, aux transports sur les voies ferrées et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce, de la navigation et de l'industrie, chacune des deux Parties contractantes s'engage à faire profiter l'autre de toute faveur, de tout privilège ou abaissement dans les tarifs, à l'importation ou à l'exportation des produits du sol et de l'industrie des deux Pays, que l'une d'elles pourrait avoir accordé à une tierce Puissance. Aussi toute faveur ou immunité concédée plus tard à une tierce Puissance, sera étendue immédiatement, sans condition et par ce fait même, aux produits du sol et de l'industrie de l'autre Partie contractante.

Les Parties contractantes s'engagent à n'entraver nullement le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays et aux pays se trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivant:

1. dans des circonstances exceptionnelles par rapport aux provisions de guerre;
2. par des raisons de sûreté publique;
3. par égard à la police sanitaire et en vue de la protection des animaux ou des plantes utiles contre les maladies, les insectes et parasites nuisibles;
4. en vue de l'application, aux marchandises étrangères, des prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production intérieure des marchandises similaires, ou de la vente ou du transport à l'intérieur des marchandises similaires de production nationale.

## Art. 5.

Les produits du sol et de l'industrie de la Bulgarie qui seront importés dans le territoire douanier italien et les produits du sol et de l'industrie de l'Italie qui seront importés en Bulgarie, destinés soit à la consommation, soit à l'entreposage, soit à la réexportation ou au transit, seront soumis au même traitement et ne seront passibles des droits ni plus élevés ni autres que les produits de la nation la plus favorisée sous ces rapports.

D'ailleurs les produits du sol et de l'industrie de l'Italie, énumérés dans le tarif *B* ci-joint (droits à l'entrée en Bulgarie), à leur importation en Bulgarie, ne seront assujettis à des droits d'entrée autres, ni plus élevés, que ceux consolidés par ledite annexe.

A l'exportation vers la Bulgarie il ne sera perçu dans le territoire douanier italien, et à l'exportation vers le territoire douanier italien il ne sera perçu en Bulgarie, d'autres ni de plus hauts droits de sortie qu'à l'exportation des mêmes objets vers le pays le plus favorisé à cet égard. De même, tout autre faveur accordée par l'une des Parties contractantes à une tierce Puissance à l'égard de l'exportation sera immédiatement et sans condition étendue à l'autre.

## Art. 6.

Les droits intérieurs, perçus pour le compte de l'Etat, des Communes ou des corporations, qui grèvent ou greveront la production, la fabrication ou la consommation d'un article dans le territoire d'une des Parties contractantes, ne frapperont sous aucun prétexte les produits de l'autre d'une manière plus forte ou plus gênante que les produits indigènes de même espèce, ou, en cas d'absence de ceux-ci, que les produits de la nation la plus favorisée.

En ce qui concerne les marchandises, indiquées au tarif *B* ci-annexé, il ne pourra être prélevé de taxes autres ou plus élevées que celles prévues dans les lois bulgares du 20 janvier 1900, modifiée par celles du 30 décembre 1903 et du 23 mars 1905, et du 31 janvier 1905, que dans le cas où les articles de même nature sont produits ou fabriqués en Bulgarie et y sont frappés de taxes équivalentes.

Les produits du sol et de l'industrie de l'un des Pays importés dans le territoire de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit ne seront soumis à aucun droit interne.

## Art. 7.

Les négociants, fabricants et autres industriels qui prouvent, par l'exhibition d'une carte de légitimation industrielle, délivrée par les autorités de leur Pays, que dans l'Etat où ils ont leur domicile, ils sont autorisés à exercer leur commerce ou industrie et qu'ils acquittent les taxes et impôts légaux, auront le droit personnellement, ou par des voyageurs à leur service, de faire des achats dans les territoires de l'autre Partie contractante, chez des négociants ou dans les locaux de vente publics ou chez les personnes qui produisent ces marchandises. Ils pourront aussi prendre des commandes, même sur échantillons, chez les négociants ou autres personnes dans l'exploitation industrielle desquels les marchandises du genre offert trouvent leur emploi. Ni dans un cas ni dans l'autre, ils ne seront astreints à acquitter pour cela une taxe spéciale plus élevée que les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Les industriels (voyageurs de commerce) munis d'une carte de légitimation industrielle ont le droit d'avoir avec eux des échantillons, mais non des marchandises.

Les cartes de légitimation industrielle devront être établies conformément au modèle de l'annexe A et rédigées en italien ou en français.

Les Parties contractantes se donneront réciproquement connaissance des autorités chargées de délivrer les cartes de légitimation, ainsi que des dispositions auxquelles les voyageurs doivent se conformer dans l'exercice de leur commerce.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux industries ambulantes, non plus qu'au colportage et à la recherche des commandes chez des personnes n'exerçant ni commerce, ni industrie.

Les objets passibles d'un droit de douane qui seront importés comme échantillons par les voyageurs de commerce seront, de part et d'autre, admis en franchise de droits d'entrée et de sortie, à la condition que ces objets, sans avoir été vendus, soient réexportés dans un délai de douze mois et que l'identité des objets importés et réexportés ne soit pas douteuse, quel que soit, du reste, le bureau de douane par lequel ils passent à leur sortie.

La réexportation des échantillons devra être garantie dans les deux pays à l'entrée, soit par le dépôt du montant des droits de douane respectifs, soit par cautionnement.

Les ressortissants de l'une des Parties contractantes se rendant aux foires ou marchés sur les territoires de l'autre, à l'effet d'y exercer leur commerce ou d'y débiter leurs produits, seront réciproquement traités comme les nationaux et ne seront pas soumis à des taxes plus élevées que celles perçues de ces derniers.

#### Art. 8.

Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été valablement constituées, conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce ou son industrie, cette admission restant toujours soumise aux prescriptions qui existent ou existeront à cet égard dans ce dernier pays.

En tout cas, lesdites sociétés et associations jouiront dans l'autre pays des mêmes droits qui sont ou seraient accordés aux sociétés similaires d'un pays quelconque.

#### Art. 9.

Les marchandises de toute nature venant de l'un des deux territoires ou y allant, seront réciproquement exemptes dans l'autre de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directement, soit que, pendant le transit, elles doivent être déchargées, déposées et rechargées.

#### Art. 10.

Les navires italiens et leur cargaison en Bulgarie, et réciproquement, les navires bulgares et leur cargaison en Italie, à leur arrivée, soit directement du pays d'origine, soit d'un autre pays, et quel que soit le lieu de provenance ou la destination de leur cargaison, jouiront, sous tous les rapports du même traitement que les navires nationaux et leur cargaison.

Aucun droit, taxe ou charge quelconque, pesant sous quelque dénomination que ce soit, sur la coque du navire, son pavillon ou sa cargaison, et

perçu au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne sera imposé aux bâtiments de l'un des deux Etats dans les ports de l'autre, à leur arrivée, durant leur séjour et à leur sortie, qui ne serait également et dans les mêmes conditions imposé aux navires nationaux.

Tout privilège et toute franchise accordés à cet égard à une tierce Puissance par une des Parties contractantes seront accordés à l'instant même et sans conditions à l'autre.

Art. 11.

La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque pays au moyen des titres et patentes délivrés aux capitaines ou patrons par les autorités compétentes.

Art. 12.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement et leur déchargement dans les ports, rades, havres, bassins, fleuves, rivières ou canaux, et généralement pour toutes les formalités et dispositions quelconques auxquelles peuvent être soumis les navires de commerce, leurs équipages et leurs cargaisons, il ne sera accordé aux navires nationaux de l'un des deux Etats, aucun privilège ni aucune faveur qui ne le soit également aux navires de l'autre, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ce rapport, les bâtiments italiens et les bâtiments bulgares soient traités sur le pied d'une parfaite égalité et jouissent réciproquement des avantages accordés aux nationaux ou aux ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 13.

Les navires italiens entrant dans un port de Bulgarie, et réciproquement les navires bulgares entrant dans un port d'Italie, qui y viendraient que compléter leur chargement ou décharger une partie de leur cargaison, pourront, en se conformant toutefois aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreints à payer, pour cette dernière partie de leur cargaison, aucun droit, sauf ceux de surveillance, lesquels d'ailleurs ne pourront être perçus qu'au taux fixé pour la navigation nationale.

Art. 14.

Les dispositions du présent traité ne sont point applicables au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Pays. En tout cas, les navires italiens et bulgares pourront passer d'un port de l'un des deux Pays contractants dans un ou plusieurs ports du même pays, soit pour y déposer toute ou partie de leur cargaison apportée de l'étranger, soit pour y composer ou compléter leur chargement pour destination étrangère.

Art. 15.

Seront complètement affranchis de droits de tonnage et d'expédition dans les ports de chacun des deux Etats:

1. les navires qui, entrés sur lest de quelque lieu que ce soit, en repartiront sur lest;
2. les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, justifieront avoir acquitté déjà ces droits dans un autre port du même Etat;

3. les navires qui, entrés avec un chargement dans un port, soit volontairement soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration des douanes en aura donné l'autorisation.

Il est entendu que les stipulations de cet article ne regardent pas les droits sanitaires, dont la perception sera réglée d'après les législations respectives.

#### Art. 16.

En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des Parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareille circonstance. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conformément aux lois du pays. Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants-cause, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux, auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les Parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

#### Art. 17.

Les sujets de l'un des Etats contractants jouiront dans l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de fabrique et de commerce, sous la condition de remplir les formalités prescrites à cet égard par la législation respective des deux pays.

Le Gouvernement bulgare s'engage à mettre à l'étude dans le délai d'un an, qui suivra la mise en vigueur du présent traité, les questions relatives à la protection réciproque de la sculpture et des dessins d'ornement, des brevets d'invention, des noms commerciaux et des noms d'origine.

#### Art. 18.

Il est fait exception aux stipulations du présent traité en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale sont ou pourront être l'objet.

#### Art. 19.

Il est entendu que la clause de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux faveurs spéciales résultant d'une union douanière, ni aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement à d'autres Etats limitrophes pour faciliter le trafic-frontière.



## Art. 20.

Si des contestations venaient à surgir au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent traité, y compris le tarif, le protocole final et les déclarations, ainsi que toutes les questions concernant l'exercice du commerce entre les deux Pays, et que l'une des Parties contractantes demande qu'elles soient soumises à la décision d'un tribunal arbitral, l'autre Partie devra y consentir, même pour la question préjudicielle de savoir si la contestation est de nature à être déferée au tribunal arbitral.

Le tribunal arbitral sera constitué pour chaque contestation de manière que chacune des deux Parties ait à nommer en qualité d'arbitre un propre sujet et que les deux Parties choisissent pour troisième arbitre le sujet d'une tierce Puissance amie.

Les Parties contractantes se réservent de s'accorder, en anticipation et pour une période de temps déterminée, sur la personne du troisième arbitre à désigner en cas de besoin.

La décision des arbitres aura force obligatoire.

## Art. 21.

Le présent traité entrera en vigueur le 14 janvier 1906 et les ratifications en seront échangées aussitôt que faire se pourra. Il restera exécutoire jusqu'au 28 février n. s. 1911.

Dans le cas où aucune des deux Parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant la dite période, son intention de faire cesser les effets du présent traité, cet acte demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux pays ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Sofia, en double exemplaire le 31 décembre 1905.  
13 janvier 1906.

FAUSTO CUCCHI BOASSO  
(L. S.)

R. PETROFF  
(L. S.)

Nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura, conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Approvazione della Convenzione per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura, conclusa fra l'Italia ed altri Stati il 7 giugno 1905».

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge*: (Vedi *Stampato* n. 461-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. (*Pausa*),

Nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli.

(*I seguenti articoli del disegno di legge sono approvati senza discussione*):

**Art. 1.**

Il Governo del re è autorizzato a dare esecuzione alla convenzione del 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale permanente di agricoltura avente sede in Roma.

**Art. 2.**

Il Governo del re è autorizzato ad iscriversi, fra gli Stati aderenti, nel primo gruppo, in conformità dell'articolo 10 della convenzione stessa.

**Art. 3.**

I fondi occorrenti per far fronte agli impegni derivanti dalla Convenzione saranno annualmente iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri.

In apposito capitolo del bilancio stesso, per l'esercizio 1906-907, sarà stanziato un fondo preliminare di lire 20,000.

## CONVENTION.

Dans une série de réunions tenues, à Rome, du 29 mai au 6 juin 1905, les délégués des Puissances intervenues à la Conférence pour la création d'un Institut International d'Agriculture ayant arrêté le texte d'une convention avec la date fixe du 7 juin 1905, et ce texte ayant été soumis à l'approbation des Gouvernements qui ont pris part à ladite Conférence, les soussignés, munis de pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus, au nom de leurs Gouvernements respectifs, de ce qui suit :

### Art. 1.

Il est créé un Institut international permanent d'agriculture, ayant son siège à Rome.

### Art. 2.

L'Institut international d'agriculture doit être une Institution d'Etat, dans laquelle chaque Puissance adhérente sera représentée par des délégués de son choix.

L'Institut sera composé d'une Assemblée générale et d'un Comité permanent, dont la composition et les attributions sont définies dans les articles suivants.

### Art. 3.

L'Assemblée générale de l'Institut sera composée des représentations des Etats adhérents. Chaque Etat, quel que soit le nombre de ses délégués, aura dans l'assemblée droit à un nombre de voix qui sera déterminé par le groupe auquel il appartient, et dont il sera fait mention à l'article 10.

### Art. 4.

L'Assemblée générale élit dans son sein pour chaque session un président et deux vice-présidents.

Les sessions auront lieu à des dates fixées par la dernière Assemblée générale et sur un programme proposé par le Comité permanent et adopté par les Gouvernements adhérents.

### Art. 5.

L'Assemblée générale a la haute direction de l'Institut international d'agriculture.

Elle approuve les projets préparés par le Comité permanent relatifs à l'organisation et au fonctionnement intérieur de l'Institut. Elle arrête le chiffre total des dépenses, contrôle et approuve les comptes.

Elle présente à l'approbation des Gouvernements adhérents les modifications de toute nature entraînant une augmentation de dépense ou une extension des attributions de l'Institut. Elle fixe la date de la tenue des sessions. Elle fait son règlement.

La présence aux Assemblées générales de délégués représentant deux tiers des voix des Etats adhérents sera requise pour la validité des délibérations.

### Art. 6.

Le pouvoir exécutif de l'Institut est confié au Comité permanent, qui, sous la direction et le contrôle de l'Assemblée générale, en exécute les délibérations et prépare les propositions à lui soumettre.

## Art. 7.

Le Comité permanent se compose de membres désignés par les Gouvernements respectifs. Chaque Etat adhérent sera représenté dans le Comité permanent par un membre. Toutefois la représentation d'un Etat peut être confiée à un délégué d'un autre Etat adhérent, à la condition que le nombre effectif des membres ne soit pas inférieur à quinze.

Les conditions de vote dans le Comité permanent sont les mêmes que celles indiquées à l'article 3 pour les Assemblées générales.

## Art. 8.

Le Comité permanent élit parmi ses membres, pour une période de trois ans, un Président et un Vice-Président qui sont rééligibles. Il fait son règlement intérieur; vote le budget de l'Institut, dans les limites des crédits mis à sa disposition par l'Assemblée générale; nomme et révoque les fonctionnaires et les employés de son bureau.

Le Secrétaire-général du Comité permanent remplit les fonctions de Secrétaire de l'Assemblée.

## Art. 9.

L'Institut, bornant son action dans le domaine international devra :

a) concentrer, étudier et publier dans le plus bref délai possible les renseignements statistiques, techniques ou économiques concernant la culture, les productions tant animale que végétale, le commerce des produits agricoles et les prix pratiqués sur les différents marchés;

b) communiquer aux intéressés, dans les mêmes conditions de rapidité, tous les renseignements dont il vient d'être parlé;

c) indiquer les salaires de la main-d'œuvre rurale;

d) faire connaître les nouvelles maladies des végétaux qui viendraient à paraître sur un point quelconque du globe, avec l'indication des territoires atteints, la marche de la maladie et, s'il est possible, les remèdes efficaces pour les combattre;

e) étudier les questions concernant la coopération, l'assurance et le crédit agricoles, sous toutes leurs formes, rassembler et publier les informations qui pourraient être utiles dans les différents pays à l'organisation d'œuvres de coopération, d'assurance et de crédit agricoles;

f) présenter, s'il y a lieu, à l'approbation des Gouvernements des mesures pour la protection des intérêts communs aux agriculteurs et pour l'amélioration de leurs conditions, après s'être préalablement entouré de tous les moyens d'information nécessaires tels que vœux exprimés par les Congrès internationaux ou autres Congrès agricoles et de sciences appliquées à l'agriculture, Sociétés agricoles, Académies, Corps savants, etc.

Toutes les questions qui touchent les intérêts économiques, la législation et l'administration d'un Etat particulier devront être exclues de la compétence de l'Institut.

## Art. 10.

Les Etats, adhérents à l'Institut seront classés en cinq groupes selon la place que chacun d'eux croit devoir s'attribuer.

Le nombre des voix dont chaque Etat dispose et le nombre des unités de cotisation seront établis selon les deux progressions suivantes:

Groupes d'Etat	Nombres de voix	Unités de cotisation
I	5	16
II	4	8
III	3	4
IV	2	2
V	1	1

En tout cas la contribution correspondant à chaque unité de cotisation ne pourra jamais dépasser la somme de 2.500 francs au maximum.

A titre transitoire la cotisation pour les deux premières années ne pourra dépasser la somme de 1,500 francs par unité.

Les colonies, sur la demande de l'Etat dont elles dépendent, pourront être admises à faire partie de l'Institut aux mêmes conditions que les Etats indépendants.

Art. 11.

La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées le plus tôt possible moyennant dépôt auprès du Gouvernement italien.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome le sept Juin mil-neuf-cent-cinq, en un seul exemplaire, déposé au Ministère des affaires étrangères d'Italie, dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Etats contractants.

(L. S.) Pour l'Italie:

» » le Monténégro:  
 » » la Russie:  
 » » la République Argentine:  
 » » la Roumanie:  
 » » la Serbie:  
 » » la Belgique:  
 » » le Salvador:  
 » » le Portugal:  
 » » les Etats-Unis Mexicains:  
 » » le Luxembourg:  
 » » la Confédération suisse:  
 » » la Perse:  
 » » le Japon:  
 » » l'Equateur:  
 » » la Bulgarie:  
 » » le Danemark:  
 » » l'Espagne:  
 » » la France:  
 » » la Suède:  
 » » les Pays-Bas:  
 » » la Grèce:  
 » » l'Uruguay:  
 » » l'Allemagne:  
 » » Cuba:  
 » » l'Autriche et pour la Hongrie:  
 » » la Norvège:  
 » » l'Egypte:  
 » » la Grande Bretagne et Irlande:  
 » » le Guatemala:  
 » » l'Ethiopie:  
 » » le Nicaragua:  
 » » les Etats-Unis d'Amérique:  
 » » le Brésil:  
 » » Costa-Rica:  
 » » le Chili:  
 » » le Pérou:  
 » » la Chine:  
 » » le Paraguay:  
 » » la Turquie:

TITTONI

GENERAL MITAR MARTINOVICH

KROUPENSKY

BAL D<sup>o</sup>. M. FONSECA

NICOLAS FLÉVA

M. MILOVANOVITCH

L. VERHAEGHE DE NAEYER

J. GUSTAVO GUERRERO

M. DE CARVALHO E VASCONCELLOS

G. A. ESTEVA

L. VERHAEGHE DE NAEYER

J. B. PIODA

N. MALCOLM

T. OHYAMA

J. T. MERA

D. MINTCHOVITCH

C<sup>te</sup> MOLTKE

DUC DE ARCOS

CAMILLE BARRÈRE

BILDT

JONKHEER VAN DER GOES

CHRIST. MIZZOPOULOS

JEAN CUESTAS

A. MONTS

CARLOS DE PEDROSO

H. LÜTZOW, Ambassadeur d'Autriche-Hongrie

CARL LÖVENSKIÖLD

AZIZ IZZET

EDWIN H. EGERTON

THOMAS SEGARINI

GIUSEPPE CUBONI

JEAN GIORDANO DUC DE ORATINO

HENRY WHITE

BARROS MOREIRA

RAFAEL MONTEALEGRE

VICTOR GREZ

ANDRÉS A. CACERES

HOUANG KAO

F. S. BENUCCI

M. RÉCHID

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

### Discussione del disegno di legge: Organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recava: Discussione del disegno di legge: « Organico dei veterinari governativi di confine e di porto ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, segretario legge: (Vedi Stampato n. 442 A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, passeremo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

I veterinari governativi di confine e di porto indicati dall'articolo 21 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, modificato dall'altra legge 26 giugno 1902, n. 272, formano un unico personale di cui il numero, le classi e gli stipendii sono determinati dalla tabella organica annessa alla presente legge.

#### Art. 2.

I veterinari governativi di confine e di porto possono essere traslocati secondo le esigenze del servizio. L'ufficio loro è incompatibile con qualsiasi impiego od ufficio presso enti pubblici, o società, o private intraprese aventi scopo di lucro: ed è vietato ad essi anche il cumulo con ogni altro impiego dipendente dall'esercizio della zooiatria o dall'insegnamento. Potrà soltanto, in linea eccezionale, consentirsi dal Ministero dell'interno che i veterinari governativi ai confini terrestri possano accettare incarichi temporanei di veterinario comunale o consorziale nelle località di loro residenza, a condizione che ciò sia richiesto dalla necessità di assicurare il servizio zoiiatrico locale, e possa farsi senza danno del servizio governativo; siffatta concessione sarà inoltre revocabile in qualunque momento, senza dar luogo ad alcuna ragione di risarcimento o compenso.

#### Art. 3.

Con apposito regolamento, da pubblicarsi per decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme circa le nomine, le promozioni, la disciplina e le at-

tribuzioni del personale dei veterinari governativi di confine e di porto, nonché le norme per le supplenze temporanee od altri incarichi straordinari.

#### Art. 4.

Entro i sei mesi dalla pubblicazione del regolamento indicato nell'articolo precedente, sarà provveduto alla nomina definitiva, senza formalità di concorso od esame e in base alla tabella organica annessa alla presente legge, dei veterinari di confine e di porto in servizio con nomina ministeriale, che alla data di promulgazione della legge 16 giugno 1902, n. 272, si trovavano già in ufficio da almeno tre anni e che a giudizio di apposita Commissione, da istituirsi presso la Direzione generale di sanità pubblica, abbiano sufficienti requisiti di studio e di lodevole servizio prestato. Detta nomina definitiva non avrà però effetto se non a condizione che i veterinari designati dalla Commissione ottemperino al disposto dell'articolo 2 della presente legge, e facciano rinuncia degli impieghi od incarichi da essi eventualmente tenuti e non consentiti dall'articolo stesso.

#### Art. 5.

Ai veterinari governativi di confine e di porto, che antecedentemente alla promulgazione della legge 26 giugno 1902, n. 272, erano muniti di uno stipendio in misura superiore a quella massima risultante dalla tabella annessa alla presente legge, verrà ottenendo la nomina in pianta stabile, conservato detto maggior stipendio, corrispondendosi la differenza come assegno personale.

Tabella indicante il ruolo organico dei veterinari governativi di confine e di porto.

CLASSI	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi
Veterinari di confine e di porto di 1 <sup>a</sup> classe. . . .	14	3,000	42,000
Veterinari di confine e di porto di 2 <sup>a</sup> classe. . . .	14	2,500	35,000
Veterinari di confine e di porto di 3 <sup>a</sup> classe. . . .	14	2,000	28,000
	42		105,000

(Sono approvati).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Riordinamento ed affitto delle regie terme di Montecatini.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Riordinamento ed affitto delle regie terme di Montecatini ».

Il Governo accetta che la discussione si apra intorno al disegno di legge della Commissione?

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge della Commissione.

VISOCCHI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 394-A)*.

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta intorno a questo disegno di legge.

SANTINI. Domando di parlare.

CAVAGNARI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

SANTINI. Questo disegno di legge, che ci cade addosso ora, come un bolide, in una stanca seduta mattutina, si trascinava da tanto tempo ed aveva subito tanti differimenti, che io debbo proprio esprimere la mia meraviglia che oggi, quando la Camera sta per prendere le sue vacanze, con l'obbiettivo, fallito, di evitarne la discussione, questo disegno di legge sia portato avanti a noi. (*Interruzioni vicino all'oratore*).

Mi lasci parlare, onorevole collega. Non ho bisogno dell'acqua di Montecatini, perchè non soffro di fegato. Ma pur non parlo da egoista. (*ilarità*).

Dunque, questi stessi differimenti hanno richiamato l'attenzione di vari deputati circa la convenienza che questo disegno di legge fosse discusso con una certa maturità. E mi duole che non sia qui il mio carissimo ed egregio collega Rizzetti, che aveva studiato a fondo la grave questione.

Per parte mia, dirò che voto contro questo disegno di legge, perchè mi pare che non tuteli abbastanza gli interessi dell'erario, che sono quelli che debbono prevalere per ogni deputato. Avevo letto, uno o due anni fa, questo disegno di legge, con la relazione che l'accompagna; adesso, non ho avuto il tempo di tutto rileggerlo; ma devo dire che trovo, nella relazione, cose abbastanza strane, pure essendo scritte bene, come le sa scrivere un egregio cultore della lingua italiana, quale è l'onorevole mio

amico Bianchi; ma mi pare che, insomma, la relazione sia un'apoteosi della Società...

BIANCHI EMILIO, *relatore*. No.

SANTINI. Descrive le sale, i concerti e tante altre belle cose! (*ilarità*).

Io comincio a dire che questa patente d'incapacità amministrativa dello Stato non mi sento di approvarla. Quando si scrive nella relazione: « Questa considerazione, congiunta all'altra che l'Amministrazione dello Stato è molto meno di una amministrazione privata adatta all'esercizio di una industria specialissima » mi ribello, come ho detto, a firmare questa patente d'incapacità all'Amministrazione dello Stato: altrimenti, dovrei riconoscere di aver fatto male a dare il mio voto all'esercizio di Stato delle ferrovie. Lo Stato può, quando è retto bene, governare anche l'industria, meglio di quel che possano fare coloro, che, assunta un'industria, hanno in cima ai loro pensieri l'interesse proprio. Lo Stato, di contro, ha in cima al suo pensiero l'interesse di tutti. Quindi io, *a priori*, fra lo Stato e l'industria privata, sono sempre per lo Stato: poichè, come dissi, l'industria privata si risolve a favore di pochi azionisti, e l'industria di Stato va a favore di tutti i contribuenti.

Trovo condizioni troppo favorevoli all'industria privata; talmente favorevoli, che, se non fossi certo d'andare incontro ad un insuccesso, domanderei la sospensione su questo disegno di legge, che è di grande importanza. Che cosa abbiamo a vedere noi nella concorrenza che le nuove terme fanno alle terme di Montecatini? Perchè vogliamo noi uccidere questa nuova industria, che sorge là?

Come ho detto, non sono un frequentatore di Montecatini, perchè potrò essere affetto da tutte le malattie, meno quella del fegato. (*ilarità*).

Io non mi indugiero' oltre nel discutere questo disegno di legge; ma esso mi fa l'impressione che non sia a favore dello Stato, i cui interessi dobbiamo tenere in conto, ma a favore dei privati. Per queste considerazioni io, non potendo illudermi che il Governo che si è trovato questo disegno di legge sulle spalle (perchè non è del Ministero attuale) accetti la sospensione, dico, con la convinzione di fare cosa di coscienza ed utile agli interessi dello Stato che debbono soprastare a tutti gli altri, che darò voto contrario a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ma non propone la sospensione?

SANTINI. No.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Vari anni or sono, quando venne in discussione il bilancio delle finanze, al capitolo relativo ai bagni, alle terme, o acque che dir si voglia, di Montecatini, mi permisi di rivolgere al ministro del tempo una raccomandazione che trovò, nel consenso del ministro, una soddisfacente risposta.

Io dissi in quella occasione che lo Stato è un cattivo esercente, un cattivo industriale, quantunque gli ultimi avvenimenti abbiano dimostrato che possa anche consentirsi il lusso di imprese industriali. Per certe industrie, però, credo che l'esperienza abbia dimostrato che lo Stato non sa trarne profitto.

Anche io concludeva che il Governo vedesse se non fosse il caso di alienare tutte queste sue proprietà, le quali, più che attive, sono per esso passive; poichè, mentre da queste proprietà dello Stato gli speculatori ricavano grandi profitti, ed io ne dò loro lode, lo Stato non ne ricava vantaggio di sorta.

Io vorrei che da parte dello Stato si facesse questo conto per vedere che cosa rendono questi stabilimenti, come quello di Montecatini (parlo di Montecatini perchè è quello di cui in questo momento ci occupiamo), si facesse, ripeto, questo conto di casa, come suol fare ogni buon padre di famiglia, per vedere che cosa ne risulta di profitto.

Io non posso supporre che altri interessi superiori, nè d'ordine igienico, nè d'ordine pubblico, come è stato per le ferrovie, qui si impongano, poichè siamo in tema molto modesto, e l'industria delle acque di Montecatini può essere benissimo affidata alla privata speculazione.

L'onorevole ministro del tempo, mi pare che fosse l'onorevole Carcano, mi diede sicuro affidamento che il Governo avrebbe pensato alla cosa, e che qualche proposta concreta avrebbe portato innanzi alla Camera. E corsa parecchia acqua dalle fonti di Montecatini, come parecchia acqua è passata sotto i ponti del Tevere, ma noi non abbiamo saputo più nulla.

Non è la prima, e non sarà certamente l'ultima volta, che dai deputati si fanno istanze che sono accolte dai ministri, ma che in ultima analisi lasciano il tempo che trovano.

Per questa ragione, anche nell'occasione presente, ci si potrebbe abbandonare ad una

specie di scetticismo ed acconciarsi allo *statu quo*.

Però un sentimento di dovere ci richiama, a costo di essere importuni, all'esercizio del nostro diritto (per quanto questo diritto, in certi casi, non rappresenti che una parvenza e si perda nel vuoto), se non altro per la soddisfazione di aver compiuto il nostro dovere.

La mia antica persuasione è rafforzata da un'altra considerazione.

Disse bene l'onorevole Santini, che si tratta di disegni di legge, i quali, per quanto siano da lunga stagione nell'ordine del giorno, nessuno potea prevedere che ci cadessero come un bolido a ciel sereno stamane tra capo e collo. Per la qual cosa anche io, che in altri tempi mi ero fatto lecito di occupare il mio modesto criterio intorno a questa convenzione, ora l'ho perduta completamente di vista, talchè stamane questa materia mi giunge nuova, e dico che in questo affacciarsi di discussioni intorno a inchieste, di leggi che si precipitano come in un caleidoscopio, la mia mente è assai affaticata ed io non posso formarmi un criterio che conforti la mia coscienza a dare un voto favorevole o contrario alla convenzione predetta.

E sono anche maggiormente confortato in questa considerazione, dal fatto che nella relazione, che leggo soltanto in questo istante, vedo che nemmeno la Commissione fu unanime nel pensiero di concludere favorevolmente intorno a questa convenzione: perchè uno dei commissari, la cui autorità non può essere discussa, perchè altra volta fece parte del Governo specialmente nella materia disciplinare di questo disegno di legge, onde si può dire che abbia attinto anche dall'esperienza che fece in quel tempo le sue convinzioni, ha consegnato qui, quasi direi, come espressione di una minoranza non grande per numero ma autorevole per competenza, la sua contraria opinione.

Per tutte queste considerazioni, vorrei rivolgere due preghiere al Governo: la prima di disciplinare tutte queste aziende che non sono attive per il Governo, perchè, come lo stesso commissario dissidente fa capire, invece di essere attiva, la gestione di questa azienda è passiva. Questo dico in linea di massima; perchè se il Governo alienerà tutte queste aziende che non danno al nostro bilancio una cifra che vada a diminuzione di quello che debbono sborsare i contribuenti, ma invece costituiscono un aggravio, questa



decisione sarà ottima dal punto di vista economico e finanziario.

La seconda preghiera, che sarà come subordinata, è che qualora Governo e Commissione non vogliano consentire ad abbandonare per ora l'idea di una convenzione che lega per altri quarant'anni, con un avvenire che sarà ottimo per coloro che assumono la gestione, ma non aumenta certo i cespiti per il Governo che concede, almeno in linea subordinata, voglia la Commissione consentire di darci un po' di respiro, tanto perchè noi, parlo sempre per mio conto, nei limiti della nostra modesta intelligenza, possiamo ancora una volta posare la nostra mente sopra questa convenzione e vedere quali osservazioni possiamo fare o per insistere sul nostro concetto primitivo, o per formarci la convinzione che la convenzione è buona ed il Governo ne ritrae un vantaggio; altrimenti ci si consenta di persistere nel primitivo concetto della cattiva gestione da parte dello Stato in questa materia.

Ecco quali sarebbero le preghiere modeste che io vorrei, in ripetizione di quelle che feci già altra volta, rivolgere al Governo ed alla Commissione: la prima sarebbe la sospensiva che accenna l'abbandono della legge; la seconda che è subordinata, sarebbe quella di consentirci, (e credo che questo non ci vorrà essere negato, perchè non ci si vorrà strozzare con questo ingollare precipitoso di leggi) sia pure prima di poter prendere i soliti riposi, almeno qualche giorno di tempo per poter esaminare bene la questione. Queste sono le conclusioni che sottopongo alla saviezza del Governo e della Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MASSIMINI, ministro delle finanze.** La necessità di adottare una risoluzione a riguardo di queste terme di Montecatini appare evidente da ciò: che da molto tempo questa questione si prolunga e rimane sempre incerta e sospesa.

Debbo ricordare che dal gennaio 1905 venne presentato dal ministro delle finanze d'allora, onorevole Majorana, un disegno di legge che si proponeva di sistemare questa materia. È vero che tale progetto, benchè fosse stato accolto dalla Commissione parlamentare, non soddisfaceva interamente nè l'Amministrazione, nè molti della Camera, e perciò non ebbe corso. Se non che, bisogna notare che tutto ciò che di meno soddisfacente poteva avere

quel progetto e che può avere il progetto presente dipende da ciò, che noi ci troviamo di fronte ad una situazione assolutamente pregiudicata.

Per dimostrarlo vorrei porre sotto gli occhi della Camera una carta topografica la quale rappresenta, anche a coloro che non hanno come me nessuna pratica di Montecatini, quale è la condizione rispettiva della proprietà demaniale e delle cosiddette Nuove Terme che si intersecano con quella proprietà e che appartengono a una nuova Società diversa e nostra concorrente. La Società affittuaria delle terme demaniali ha tali rapporti con detta Società nuova, che ci hanno consigliato e permesso di combinare una convenzione, per la quale andiamo ad acquistare la proprietà di queste Nuove Terme e nello stesso tempo facciamo un nuovo affitto, sia delle nostre vecchie terme come di quelle nuove che acquistiamo dalla ricordata Società, alla antica Società affittuaria.

Chi si faccia un chiaro concetto della situazione di cose da me accennata, si accorgerà come per noi in questo momento non si tratti solamente di prolungare un contratto d'affitto con la Società conduttrice, ma si tratta di togliere di mezzo una concorrenza che rende più triste e più critica di giorno in giorno la situazione della proprietà demaniale; poichè la proprietà della Società delle Nuove Terme, che ha stretti rapporti con la Società conduttrice delle terme demaniali, pone di fronte due stabilimenti, due industrie confinanti, con questo, che per una condizione di cose ben naturale, la Società affittuaria delle nostre terme non è sempre soltanto pensosa degli interessi del demanio, ma spesso è pensosa anche degli interessi di quest'altra Società, che finisce con l'essere concorrente della nostra.

Non trattandosi quindi di un contratto per un semplice affitto, ma di un contratto con cui cerchiamo di eliminare una concorrenza che comincia già a danneggiare le terme dello Stato, ne consegue che non è possibile stabilire patti così buoni come si potrebbero desiderare.

Allorquando dubbi ed incertezze furono sollevati sulla convenzione che era stata precedentemente preparata, l'amministrazione deferì l'esame di essa ad una Commissione composta degli onorevoli Luzzatti, Guicciardini, Chimienti, Gallo e Celli: essa ha riesaminato tanto la situazione di fatto quanto la questione giuridica, rivedendo la convenzione articolo per articolo ed intro-

ducendovi notevoli miglioramenti, specie provvedendo a quei punti su cui si erano esercitate le critiche testè ricordate dall'onorevole Santini. La Commissione stessa ha poi concluso che è ormai conveniente di accettare la convenzione come è stata da ultimo formulata.

È assolutamente necessario di risolvere la presente situazione, perchè ogni ritardo sarebbe di grande danno alla proprietà demaniale per il rafforzarsi di nuove concorrenze che si fanno all'industria dello Stato, come, per esempio, quella delle acque della salute dette Montecatini al Mare che è ormai sempre più prospera e fiorente nella vicina Livorno. L'onorevole Santini ha detto che dobbiamo con piacere veder sorgere nuovi stabilimenti e nuove industrie, ma quando i nuovi stabilimenti creano una immediata e diretta concorrenza ad una industria dello Stato dobbiamo pure preoccuparcene per evitare una perdita allo Stato stesso.

Prego quindi la Camera di volere approvare questo progetto, che se contiene qualche patto che può sembrare oneroso, è però destinato a risolvere una situazione il prolungarsi della quale arrecherebbe al demanio danni molto maggiori di quelli eventualmente derivanti da alcune clausole della convenzione.

Sino a quando la situazione presente non sarà risolta, sarà impossibile eseguire a Montecatini quelle opere indispensabili per porre quella stazione in condizioni, se non di superare, almeno di eguagliare le migliori stazioni termali d'Italia o dell'estero, di farvi quell'insieme d'impianti e di servizi decorosi che è assolutamente indispensabile introdurvi, soprattutto trattandosi di uno stabilimento che prende nome dallo Stato.

Spero pertanto che l'onorevole Cavagnari, avvertendo che si tratta di una convenzione la quale, appunto perchè aveva sollevato dubbi e difficoltà, è stata sottoposta all'esame di una Commissione di nomi competenti di ogni parte della Camera, che vi ha portato notevoli miglioramenti, non vorrà insistere in una sospensiva che si risolverebbe in un danno di quegli stessi interessi dell'erario che egli intende di tutelare.

Devo pure aggiungere che per parte mia trovo degne della maggiore considerazione la sua proposta e le idee da lui accennate per una eventuale alienazione di questi stabilimenti dello Stato, perchè nell'azienda

dello Stato manca quella elasticità di mezzi che è necessaria per fare quelle anticipazioni di capitale, quel servizio di pubblicità, ecc., che sono indispensabili per la prosperità di aziende simili. Ma se noi vendessimo o volessimo cedere le terme di Montecatini in questo momento, faremmo un passo assolutamente improvvido, perchè le cederemmo nelle condizioni meno favorevoli, sia per questa concorrenza che è loro creata intorno dalle acque della salute, sia perchè dovremmo cedere in una condizione di cose così intricata in linea di diritto ed in linea di fatto che finiremmo con ogni probabilità a non trovare altri acquirenti all'infuori di quella stessa Società con la quale oggi contrattiamo questa locazione che ci offre il grande vantaggio di darci, benchè solo dopo parecchi anni, una proprietà demaniale sistemata, resa atta agli scopi cui deve servire, ed in condizioni tali, quindi, che se allora vorremo entrare nel concetto dell'onorevole Cavagnari potremo farlo con un vantaggio per lo Stato di gran lunga maggiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scalini.

SCALINI. Ho chiesto di parlare quando ho sentito dire dall'onorevole Santini che si meravigliava di vedere questo progetto nell'ordine del giorno e discusso, mentre avrebbe ancora bisogno di maggiore studio e di maggiore esame nei suoi vari particolari. Queste espressioni dell'onorevole Santini mi hanno assolutamente meravigliato, perchè ho la convinzione, e credo che la Camera dovrebbe essere del mio stesso parere, che se vi fu mai convenzione che sia stata esaminata, vagliata e discussa in ogni suo piccolo particolare, sia appunto questa che abbiamo davanti. Questa proposta venne presentata fino dal giugno 1904, e qui rettifico un lieve errore del ministro delle finanze, che la disse presentata nel gennaio 1905, ed è passata attraverso al vaglio di due o tre Commissioni, una delle quali composta a punto degli onorevoli Guicciardini, Luzzatti, Gallo ed altri. Venne tenuto calcolo di tutte le osservazioni che erano state fatte, e si venne alla conclusione che se non rappresenta l'ideale delle convenzioni, è certo che sarà difficile, per non dire impossibile, trovarne una migliore. D'altra parte ha detto benissimo l'onorevole ministro, che occorreva uscire da uno stato di cose incerto e dannoso per il demanio, per la qual cosa la Camera deve prendere una deliberazione qualsiasi, salvo quella della

sospensiva. La Camera ha dinanzi a sé dati sufficienti per deliberare, in favore o contro poco m'importa, ma la Camera sarebbe in contraddizione con sé stessa se votasse un'altra sospensiva, sospensiva che non farebbe altro che danneggiare gravemente gli interessi del demanio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**BIANCHI EMILIO, relatore.** Onorevoli colleghi, francamente la Commissione sperava che non vi sarebbe stata discussione, per i precedenti citati dall'onorevole ministro e dall'onorevole Scalini.

L'onorevole Majorana, che ebbe qui l'altro giorno patente di maturità, è stato il primo ministro delle finanze che abbia presentato questo disegno di legge e lo ha presentato con una relazione illustrativa dove sono luminosamente spiegate le ragioni di imperiosa necessità che obbligano l'Amministrazione demaniale ad una combinazione che l'aiutasse ad uscire del presente stato di cose.

Esistono tre vie da seguire per l'Amministrazione: o vendere le terme proprie, o acquistare le nuove terme, o rimanere nello *statu quo*. Fra queste vie certo la peggiore è quella di rimanere nello *statu quo*, ma è sempre peggiore dell'acquisto delle nuove terme la vendita delle proprie terme per la ragione che ha detto l'onorevole ministro; che cioè le terme nuove, sorte a fianco delle regie, hanno fatta una tale concorrenza e si sono poste in condizione talmente privilegiata e favorevole di fronte alle terme regie, che queste hanno perduto grandissima parte del loro valore.

La colpa di ciò va ricercata specialmente nel non aver rispettata una legge del 1784 che provvidamente Leopoldo I aveva dettata e con la quale si impedivano le ricerche di nuove sorgenti e le escavazioni nel bacino a protezione delle sorgenti antiche. Codesta legge andò in desuetudine: la Commissione avrebbe voluto ripristinarla e stabilire una limitazione nella proprietà compresa nel bacino di Montecatini, appunto per non vedere ripetersi in avvenire il fatto di nuove sorgenti che vengano a fare la concorrenza alle sorgenti dello Stato; ma l'onorevole ministro ha creduto che ciò portasse ad una deroga troppo forte al diritto comune e potesse dar luogo a gravi discussioni, quindi la Commissione non ha insistito nell'articolo aggiuntivo che aveva proposto.

Cito questo fatto come precedente per

dire che, appunto per essere andata in desuetudine la legge Leopoldina, furono attivate le sorgenti della Porretta, delle Tamerici, della Fortuna, le quali, riunite in mano ad una forte Società che ha saputo fornirle di tutto il lusso e di tutto il *comfort* moderno, sono diventate sorgenti apprezzatissime e tali da far deprezzare le sorgenti dello Stato.

Ha detto dunque bene l'onorevole ministro che in questa condizione di cose, il vendere le sorgenti dello Stato vorrebbe dire esporsi al pericolo di ricavarne un prezzo addirittura irrisorio e non adeguato; acquistando invece le nuove sorgenti si fa cessare l'abuso fin qui verificatosi della concorrenza; e dico abuso, perchè il contratto d'affitto dichiarava che l'affittuario delle terme dello Stato non poteva esercitare altre sorgenti. Ma fatta la legge, trovato l'inganno; l'affittuaria delle sorgenti demaniali era una Società in accomandita ed all'ombra di codesta Società si è fondata un'altra Società per azioni la quale ora esercita le nuove terme.

Ora, dove è la prova legale che queste due Società sono una persona sola quando nella Società per azioni sono completamente sconosciute le persone dei portatori delle azioni stesse? La Società costituisce un ente separato e distinto dalle persone dei soci. C'è dunque una Società la quale sarà certo parente stretta della Società in accomandita, la quale esercita le nuove terme; ciò è un abuso, ma un abuso protetto completamente dalla legalità, contro il quale non c'è altro riparo che acquistare, come ora si propone, le nuove terme, unirle alle vecchie, fare una grande azienda e questa grande azienda dare in affitto ad una Società nuova con un forte capitale. Questa Società si impegna a spendere un milione in opere che migliorino quella importante stazione climatica e balneare; e così da un lato verrà rimessa in valore la proprietà dello Stato e dall'altro cesserà l'abuso della concorrenza che fino a qui si è verificato.

In questo stato di cose l'onorevole Majorana, a parer mio, fece ottimamente a presentare la prima convenzione ed il voto favorevole di una Commissione parlamentare, la quale, con una relazione del 1905, ne propose l'approvazione alla Camera. Se non che, avendo la Commissione stessa rilevato certi inconvenienti e certe lacune che presentava quel primo schema di convenzione, l'onorevole Majorana chiamò a consiglio quegli illustri colleghi che sono stati ricor-

dati: gli onorevoli Luzzatti, Chimiènti, Gallo, Celli e Guicciardini, ed ebbe da essi il conforto e l'appoggio a perseverare nella via della convenzione, che oggi si tratta di approvare.

E questo l'onorevole Santini (che si è squagliato) lo chiama un bolide che piove nella Camera per sorpresa, come se fosse un affare losco e che si dovesse far passare così in una seduta antimeridiana, mentre l'attenzione dei deputati è distratta dalle gravi cure dell'inchiesta della marina e dal riscatto delle Meridionali. No, è una cosa fatta alla luce del sole, fatta con tutta coscienza ed io che vi parlo, con tutta coscienza, l'appoggio, mentre vi dichiaro che non ho mai bevuto un bicchiere d'acqua di Montecatini.

All'onorevole Majorana tenne dietro l'onorevole Salandra: venne una seconda relazione dell'onorevole Salandra in cui si illustravano le ragioni della convenzione e dell'annesso disegno di legge. Venne un'altra Commissione parlamentare e anche questa si manifestò favorevole. Ma all'ultimo momento l'onorevole Cavagnari ha fatto la scoperta che vi è stata una minoranza: ha visto nella relazione niente meno che un paio di colonne di prosa dell'onorevole collega Mazziotti, dove si fanno delle obiezioni. Ma le ha lette? ha avuto il tempo di leggerle queste obiezioni? Lo domando, perchè egli ha detto: in questo istante vedo che c'è stato un collega che ha dissentito dalla maggioranza della Commissione. Ma non basta guardare l'esteriore delle cose, bisogna guardare anche alla sostanza. Ed io dirò all'onorevole Cavagnari che l'onorevole collega Mazziotti ha fatto tre obiezioni alla convenzione; obiezioni che sono state con quattro parole confutate nella relazione.

La prima obiezione è questa: l'onorevole Mazziotti dice che lo Stato, per quarant'anni, non prende che cento lire all'anno di canone dalle Terme nuove e dalle Terme vecchie. Una miseria, una proprietà demaniale di quella importanza che rende cento lire.

Ora, la risposta è facile: il canone di affitto, secondo la nuova convenzione, da 83 mila lire che era per la convenzione precedente, è portato a lire 135,575. Però viene compensato, in primo luogo, con l'ammortamento e con gli interessi del prezzo delle nuove Terme di 2 milioni, ridotto a un milione e mezzo, per la cessione che fa lo Stato della Locanda maggiore per lire

500,000; in secondo luogo circa il debito di un milione che lo Stato forma per i lavori igienici che si fanno a Montecatini, reclamati da Commissioni presiedute dal professore e senatore Grocco e da valentissimi tecnici ed igienisti; si ammortizzano finalmente 220 mila lire previste nella nuova convenzione per acquisto di altre piccole fonti che potrebbero imbarazzare l'esercizio delle Terme governative.

Dunque in quarant'anni si vengono a pagare 2,720,000 lire e alla fine dei quarant'anni lo Stato si trova proprietario di tutte le Terme e se le trova pagate. Ora, il conseguire un'annualità ed erogarla nel pagamento di un debito è ricevere una rendita. È un errore il dire che le Terme rendono 100 mila lire, perchè le altre 135,425 vengono erogate nella creazione di un patrimonio di 2,720,000 lire.

Questa, onorevole Cavagnari, è la prima obiezione del collega Mazziotti ed è quella che vorrebbe parere la più forte. La seconda è questa. C'è un articolo nella convenzione che dice che, se oltre il milione dei lavori che la Società si obbliga a fare, nel corso di quarant'anni, se ne faranno altri con perizie approvate dall'amministrazione demaniale e con autorizzazione dell'amministrazione stessa, l'amministrazione demaniale, alla fine dei quarant'anni, dovrà pagarli a prezzo di costo e al valore di stima secondo i diversi casi contemplati nella convenzione.

L'onorevole Mazziotti, riferendosi a questo patto, dice: vedete, alla fine dei 40 anni ci sarà una somma di spese per nuovi lavori che si dovrà pur pagare, il che farà sì che diminuiranno i vantaggi che lo Stato potrà ritrarre anche dal nuovo affitto. Ma io domando: la necessità di nuovi lavori in 40 anni non ricorrerebbe egualmente, qualunque fosse l'ordinamento, affitto o non affitto, delle regie Terme? In qualunque modo necessità di lavori ci sarà sempre, dato il lungo periodo di tempo.

La terza obiezione, poi, dell'onorevole Mazziotti è di indole puramente giuridica, perchè dice in sostanza: queste due Società, l'affittuaria delle Terme Vecchie e la esercente delle Nuove, sono strette da vincoli di fratellanza: non si è impedito che chi esercitasse le Terme del Governo acquistasse le altre Terme concorrenti, mentre si sarebbe potuto impedire. Ma questa è proprio la teoria del senno del poi. Siamo di fronte ad uno stato di cose, come diceva anche l'onorevole ministro, oramai pregiudicato.

Io questo pregiudizio non lo contesto: ma constato il fatto che la Società esercente le Terme Nuove, se non viene eliminata, condurrà le cose al punto che quelle dello Stato non avranno più un valore apprezzabile. (*Commenti*).

SANTINI. Cresceranno i malati di fe-  
gato... (*Si ride*).

BIANCHI EMILIO, *relatore*. Aspetti e ri-  
sponderò anche a lei, onorevole bolide. (*Viva  
ilarità*). Intanto hanno parlato contro la  
convenzione gli onorevoli Santini e Cava-  
gnari: io comincerei a pregarli di mettersi  
un momento d'accordo fra loro, perchè l'o-  
norevole Santini ha fatto l'apoteosi dell'e-  
sercizio da parte dello Stato, dicendo che  
questo è l'ottimo degli industriali, che deve  
esso esercitare le Terme di Montecatini, ri-  
traendone grandissimi vantaggi. Intanto io  
citerò all'onorevole Santini un fatto che,  
data la sua grande competenza medica, non  
gli può essere ignoto, il fatto cioè che la  
Società esercente le Nuove Terme, da chesi  
è trovata in possesso delle sorgenti Tame-  
rici, Torretta e Fortuna, ha attivata l'in-  
dustria dei sali, come si fa a Karlsbad. Ora  
l'amministrazione demaniale in tanti anni  
non ha mai potuto o saputo farlo e quella  
può essere una risorsa veramente non in-  
differente.

SANTINI. Bastava che lo Stato ci avesse  
mandato un buon farmacista.

BIANCHI EMILIO, *relatore*. Sarà, ma  
intanto in 20 anni non l'ha fatto. Ora c'è  
una speranza; invece, onorevole Santini,  
tutte le volte che le Terme sono andate per  
conto dello Stato, c'è stato sempre un gran-  
de deperimento, mentre quando furono in  
mano di privati sono sempre andate ma-  
gnificamente. E del resto il fatto non è spe-  
ciale a Montecatini. A Vichy, mentre il  
Governo di Napoleone III aveva affidato  
le celebri sorgenti a una Società concessio-  
naria, il Governo della Repubblica ha do-  
vuto poi fare precisamente quello che oggi  
fa il Governo italiano, ed ha rinnovato l'af-  
fitto prima del tempo appunto per poter  
portare i miglioramenti imposti dalle esi-  
genze moderne nell'esercizio di quelle fonti.

Ma io ho già detto che l'esperienza di  
Montecatini impone assolutamente la ne-  
cessità di affidare queste speciali aziende  
all'industria privata. Ricorderò che Leo-  
poldo Primo aveva ceduto le sorgenti di  
Montecatini e le fabbriche che egli costruì  
con tanta munificenza, e che tuttora esi-  
stono, all'Abbadia dei monaci Cassinensi,  
appunto perchè dedicassero le loro cure a

codesta azienda; e ricorderò pure che il  
Governo toscano aveva preposto alle sor-  
genti una Deputazione amministratrice e  
che quando cessò codesta deputazione, e  
subentrò l'amministrazione demaniale, si  
ebbe subito un periodo di decadenza, dal  
quale si uscì soltanto con l'affitto delle ter-  
me al Beccaro, che questi cedè poi alla So-  
cietà attuale. E a questo proposito debbo  
anche ricordare un altro fatto che mi pare  
decisivo; il fatto che qui non si tratta,  
come nel caso opportunamente citato dal-  
l'onorevole Santini, che si debba far pas-  
sare per necessità allo Stato questa azienda  
perchè non si trova più chi la eserciti. No,  
essa sta bene in mani di un privato, per-  
chè il privato può portarvi tutte quelle cure  
tecniche e scientifiche che un'amministra-  
zione demaniale non può dare efficace-  
mente.

Vengo ora all'onorevole Cavagnari, il  
quale vorrebbe addirittura procedere alla  
alienazione. A questo ho già risposto, quan-  
do mi sono riferito alle parole dell'onore-  
vole ministro, che convenga di alienare que-  
sta proprietà quando però sia messa in va-  
lore. Oggi prenderemmo una miseria, mentre  
quando le sorgenti demaniali e le terme  
nuove saranno riunite, lo Stato possederà  
un patrimonio che potrà dare un fortissimo  
reddito.

All'onorevole collega, che ha parlato con-  
tro questa convenzione, dirò che non si può  
assolutamente parlare di vendita nelle con-  
dizioni attuali: e dirò pure che, mentre  
nella vecchia convenzione, oltre il canone  
di affitto, allo Stato era riservata una par-  
tecipazione del 15 per cento dopo 200 mila  
lire di reddito netto, nella convenzione at-  
tuale questo 15 per cento è dato dopo  
100 mila lire di reddito netto.

Ora, se era molto difficile prevedere che  
nel quarantennio si sarebbe raggiunto il  
reddito di 200 mila lire, è abbastanza facile  
prevedere che a 100 mila lire ci si arriverà,  
purchè l'amministrazione demaniale sappia  
ben leggere nei bilanci della Società, ed e-  
sercitare quella ingerenza e quella sorve-  
glianza a cui ha diritto per questa conven-  
zione.

Onorevoli colleghi, la Commissione è  
stata tranquilla, se non unanime, nelle sue  
conclusioni. Ci è dispiaciuto che l'onorevole  
Mazziotti abbia dissentito da noi, ma sic-  
come le ragioni addotte dal collega Maz-  
ziotti non sono tali da modificare il convin-  
cimento di chi, con coscienza e senza  
interessi personali, ha studiato questa Con-

venzione, la Commissione vi propone di approvarla insieme agli articoli della legge, uno dei quali tende a proteggere le sorgenti e facilitare il miglioramento delle condizioni del paese di Montecatini e dei paesi limitrofi, estendendo i diritti che vengono dalla legge dell'Agro romano in materia di espropriazione, e l'altro stabilisce una tassa, che il Governo chiama tassa di cura e la Commissione tassa di soggiorno, per dare a quei comuni i mezzi di fare piantagioni, costruzioni di strade, viali e quanto altro occorra per lo sviluppo ed abbellimento della stazione termale.

Dopo ciò, ringraziando la Camera della sua benevolenza, della quale temo di avere abusato, confido che anche gli onorevoli Santini e Cavagnari non vorranno insistere, l'uno nella sua decisa opposizione, l'altro nei suoi dubbi.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Del Balzo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DEL BALZO. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni relative alle Conservatorie delle ipoteche ».

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

#### Si riprende la discussione sul riordinamento ed affitto delle regie Terme di Montecatini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci.

GUERCI. Prendo la parola per avere una delucidazione dal ministro delle finanze, su d'una teoria che egli ha enunciato ora, che servirebbe come massima alla sua direttiva ministeriale.

Ha detto che se il demanio dello Stato, per libera concorrenza, diminuisce di valore, il Governo ha il diritto di soffocare la concorrenza. Ma questo è industrialismo spietato, è una teoria che non trova riscontro in nessuna cosa che risponda all'equità ed alla scienza. Voglio illudermi d'aver capito male.

Vengo al merito del progetto. L'amico Bianchi ha fatto una esposizione chiara e precisa delle cose. E appunto perchè sono così, come il relatore le ha dette, do il voto contrario.

BIANCHI EMILIO, *relatore*. E come devono essere?

GUERCI. Teniamo presente la genesi di questa convenzione; quella genesi che l'onorevole Bianchi, per la sua rettitudine, non ha saputo tacere.

Una parte dei figli cadetti della Società che ha, in fitto dallo Stato, Montecatini, acquistò delle sorgenti purgative da privati, vicino a quelle demaniali, simulando una baruffa in famiglia. Poi, simulando un eccessivo amore per la casa paterna, ed un patriottismo da vecchi greci, vollero salvare lo Stato da una concorrenza creata da loro, perchè non abbia dei danni. Santa carità! Questi cadetti che pareva volessero rovinare i primogeniti, si sacrificano a riconciliarsi pur di salvare il paese da un disastro. (*Si ride*). Lo Stato in questa condizione di cose avrebbe dovuto, secondo me, lasciar correre l'acqua, lasciare che si abbaiasse alla luna, perchè dalla libera concorrenza guadagnasse il pubblico e maturassero gli eventi. Invece lo Stato, per la teoria del ministro, aiuta i cadetti a ritornare in famiglia per fare il loro comodaccio, e finirla con una simulata discordia fraterna. Facciamo un po' di conti. Che cosa cede lo Stato? È qui, onorevole Bianchi, la quistione. Io vorrei essere sicuro del valore di quella che vendono i cadetti, e che acquista lo Stato.

BIANCHI EMILIO, *relatore*. Ci sono le perizie.

GUERCI. Oh le perizie! Voi calcolate la locanda maggiore 500 mila lire, per me vale un milione. Calcolate che per acquistare le fonti dei proprietari occorreranno 231 mila lire; io, per la genesi, ho ragione di credere che si potrebbero pagare molto meno.

Quando sarà costituito questo monopolio, questa grande Società, se altri cadetti, o figli dei figli dei cadetti, trovassero delle altre sorgenti, sarete costretti, per i precedenti, di fare una legge come questa, riconciliare una famiglia che finge di avere la discordia in casa.

Per queste ragioni, senza malignare, dichiaro che non solo voto contro, ma propongo la sospensiva.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Guerci propone la sospensiva. Allora darò facoltà di parlare a due oratori.

SANTINI. Uno potrei essere io.

PRESIDENTE. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Cavagnari, per una dichiarazione.

CAVAGNARI. Sì, per una dichiarazione.

Primo, per ringraziare il relatore delle parole cortesi che mi ha rivolto. Io non ho mai dubitato che vi fosse niente di men che corretto in questa procedura. Me ne affidano gli uomini, come l'onorevole Bianchi Emilio, incaricati di riferire.

Perchè mi pare che l'onorevole relatore accennando alla parola bolide, anche da me pronunciata, volesse dire in qualche modo che per parte mia si vedesse alcunchè meno che chiaro.

Io non ho mai avuto nemmeno lontanamente questa idea. Io, onorevole ministro, avevo fatte due proposte. La prima, in coerenza di quanto sostenevo altra volta, cioè che la legge fosse sospesa, perchè non potevo rinunciare ai concetti altra volta espressi, che lo Stato fosse un cattivo gestore, e che fosse opportuno che non solo Montecatini ma tutte le altre aziende di proprietà dello Stato, sieno bagni o che so io, fossero alienate.

La seconda proposta è determinata dal fatto che in questo svolgersi, dirò così, un po' repentino e tumultuario di leggi, io non avevo potuto portare l'attenzione sopra il presente disegno di legge. Ripeto, sia pure a breve termine, sia anche prima che la Camera si rinvi, ma dateci il tempo di poter almeno leggere la convenzione e la legge che avete presentato.

Il relatore dice: ma questa è già passata al setaccio di varie Commissioni. Ma se dovesse prevalere questo principio (quantunque io sia disposto ad accordare piena fiducia alla Commissione ed al Governo, non però sono disposto a giurare *in verba magistri*) il controllo e l'ufficio parlamentare sarebbero ridotti a ben poco, anzi sarebbero annullati.

Ora io di queste rinunzie non ne ho mai fatte e non intendo farne oggi. Perciò voterò la sospensiva, per non essere incoerente, se sarà proposta; in via subordinata chiederò il rinvio a pochissimi giorni affinché ognuno di noi (e parlo specialmente per mio conto) possa esaminare la questione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che si potrebbe venire ad una transazione, la quale accontenti tutti.

L'onorevole Cavagnari desidera solamente che la Camera abbia il tempo di esaminare la questione. Dunque si potrebbe inscrivere di nuovo questo argomento nel-

l'ordine del giorno della prima seduta mattutina che terrà la Camera, e così si potrebbe avere un esame più maturo della questione.

Il Governo crede che la legge sia buona: altrimenti non l'avrebbe sostenuta; ma appunto per questa sua convinzione, non ha alcuna ragione di opporsi a che sia studiata più a fondo.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Guerci ritira la sospensiva.

GUERCI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, anche la Commissione accetta il differimento di questa discussione?

BIANCHI EMILIO, *relatore*. Io esprimo la mia opinione personale e quella dei colleghi presenti della Commissione: siamo lieti che la Camera abbia tempo di vedere e di esaminare. Perchè dal vedere e dall'esaminare, tutti si potranno formare la convinzione che ci siamo formati noi della Commissione.

Quindi la Commissione per bocca mia accetta la proposta del presidente del Consiglio; che cioè questo disegno di legge sia inserito alla coda dell'ordine del giorno delle sedute mattutine, in modo che alla prossima seduta mattutina quest'argomento venga prima all'ordine del giorno.

SANTINI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Onorevole Santini, ma è inutile, questa discussione è stata rimandata. Dunque parlerà allora, quando si tornerà sopra questo argomento.

SANTINI. Ma è per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli pure.

SANTINI. Debbo fare la stessa dichiarazione dell'onorevole Cavagnari al mio carissimo amico Bianchi Emilio; e gli dico che dalla mia mente era assente ogni mancanza di riguardo verso quell'accolta di galantuomini, che compongono la Commissione.

Dopo quanto ha detto il presidente del Consiglio, dichiaro d'essere lietissimo che egli abbia compreso che, nell'interesse di tutti, la legge debba essere esaminata con ponderazione. Quindi, rinunzio a parlare, associandomi alla proposta del presidente del Consiglio per il rinvio.

PRESIDENTE. Pongo a partito la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio: che la discussione di questo disegno di legge sia rimandata alla prossima seduta mattutina.

(È approvata).

**Presentazione di un disegno di legge.**

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazione all'articolo 94 della legge 25 giugno 1906, numero 255.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

MASSIMINI, *ministro delle finanze*. Chiedo che questo disegno di legge, che consiste nella semplice rettificazione di un errore di numero, errore incorso in un richiamo di un articolo della legge sulla Calabria, sia deferito alla stessa Commissione, che esaminò il disegno di legge sulla Calabria.

(Questa domanda è accolta).

**Presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Guarracino a venire alla tribuna, per presentare una relazione.

GUARRACINO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, nell'aprile del 1906.

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Guarracino della presentazione di questa relazione che sarà stampata, e distribuita agli onorevoli deputati.

**Discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato per la zona monumentale con la legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Proroga del termine fissato per la zona monumentale con la legge 8 luglio 1904, n. 320, sui provvedimenti per la città di Roma.

Si dia lettura del disegno di legge.

VISOCCHI, *segretario, legge: (Vedi Stampato n. 492-A).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. Un duplice interesse mi muove a dire poche parole.

Sono interessato, come cultore modestissimo degli studi storici ed archeologici, a che questa grande questione della zona monumentale, ideata dall'illustre nostro collega Baccelli, possa avere la sua attuazione, in guisa che siano conciliati gli interessi dell'erario con quelli dell'arte, della storia e della archeologia; come anche pel fatto di avere presentato, tre mesi or sono, al predecessore dell'attuale ministro dell'istruzione pubblica una mia interrogazione a favore dei diritti, per diciotto anni trascurati, dei proprietari dei terreni, che sono o che sarebbero compresi nella zona monumentale, sono interessato a desiderare che la proroga di un anno, che si domanda con questo disegno di legge, sia ultima e definitiva. In nome di questo duplice interesse, rivolgo una calda preghiera al ministro dell'istruzione pubblica, perchè con la rettitudine che è nell'animo suo voglia prendere in considerazione gli interessi dei privati, che per diciotto anni sono stati danneggiati da questa preoccupazione del suolo, fatta dallo Stato, senza poi venir mai ad una definitiva espropriazione, e nel tempo stesso voglia tenere in considerazione tutti quegli interessi intellettuali, morali, storici e archeologici, che a questa grande opera sono connessi. Spero che per queste ragioni l'onorevole ministro sarà mosso a desiderare che entro l'anno un disegno definitivo sia presentato. Se per ragioni di finanza, o per altre di diversa natura, il Governo credesse che questa passeggiata monumentale non dovesse essere attuata, dichiarare allora che non si farà più, e che i proprietari saranno liberi delle loro possessioni. Ma, se crederà che la passeggiata debba essere fatta, che debba essere attuato il disegno dell'onorevole Baccelli, dichiarare che si farà secondo la relazione della Commissione, e secondo i criteri, che il ministro crederà utili ed opportuni. Il Ministero probabilmente mi dirà che l'opera sua sarà tanto più viva ed energica, quanto più viva ed energica sarà l'opera della Commissione.

Quindi, come deputato, eccito gli assenti membri della Commissione, incaricata di esaminare la questione, a voler spingere innanzi alacremente il loro lavoro.

BARNABEI. Non è una Commissione parlamentare!

GIOVAGNOLI. Appunto: e perciò ho detto che i membri ne sono assenti; e perciò ecci-



to l'onorevole ministro a voler portare a questa Commissione l'espressione del nostro desiderio che, cioè, essa voglia definitivamente presentare le sue conclusioni, in guisa che al ministro sia dato, prima che scada questa nuova proroga, di venire ad una definitiva conclusione di questa questione, per diciotto anni inutilmente trascinata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

FUSINATO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le parole, con le quali fu presentato alla Camera questo disegno di legge per la proroga del termine stabilito per la zona monumentale di Roma, chiedendo alla Camera di concedere una ulteriore definitiva proroga di un anno, sono già la risposta implicita alla domanda, che giustamente mi ha rivolto l'onorevole Giovagnoli, rendendosi interprete dei molti interessi, pubblici e privati, che si connettono alla costruzione della zona monumentale.

La Commissione, cui egli ha alluso, composta, per la competenza delle persone, in modo che non potrebbe essere migliore, ha già presentato, o sta per presentare, la sua relazione.

Il fatto che in questo disegno di legge, accanto al nome del ministro dell'istruzione, sta quello del ministro del tesoro, è garanzia che sotto ogni punto di vista gli intendimenti del Governo sono appunto quali l'onorevole Giovagnoli desidera.

Nel momento presente null'altro rimaneva che domandare ancora una proroga; ed io mi auguro che, come è detto nella relazione, questa sia veramente l'ultima, e che si possa definitivamente portare la legge a quella esecuzione, che fu ritardata per molte ragioni, che l'onorevole Giovagnoli conosce, e che formano tutta intera una storia.

Mi auguro che questa legge possa una buona volta e sollecitamente essere eseguita, come ogni cultore dell'arte, come tutta la popolazione di Roma giustamente desidera.

GIOVAGNOLI. Ringrazio l'onorevole ministro, e mi dichiaro pienamente soddisfatto della sua esauriente risposta.

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, questo articolo unico di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari, e specialmente la natura dei patti agrari.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per accertare le condizioni dei lavoratori della terra nelle provincie meridionali ed in Sicilia, i loro rapporti coi proprietari, e specialmente la natura dei patti agrari.

Il Governo consente che la discussione si faccia sul testo proposto dalla Commissione?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Consento.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

DE NOVELLIS, *segretario, legge*:

*Articolo unico.*

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione dei contadini, sui loro rapporti coi proprietari ed in specie sulla natura dei patti agrari nelle provincie meridionali e nella Sicilia.

La Giunta sarà composta di diciotto membri, dei quali nove nominati dal Senato e nove dalla Camera. Essi rimarranno in carica, fino alla presentazione della relazione, anche in caso della chiusura della Sessione, o della fine della Legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uopo la spesa straordinaria di lire sessantamila da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio 1906-907.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

L'onorevole Scorsciarini-Coppola aveva presentato quest'ordine del giorno:

«La Camera, confidando che la Commissione assolverà il mandato nel più breve termine, passa alla discussione degli articoli».

Non essendo presente l'onorevole Scorsciarini, si intende che egli abbia rinunciato al suo ordine del giorno.

È iscritto a parlare l'onorevole Riccio. Ne ha facoltà.

RICCIO. Mi consenta la Camera che io dica due sole parole. Evidentemente il concetto e il testo di questa legge devono essere approvati. Il metodo di singole inchieste parlamentari, su singoli e speciali argomenti, è un metodo adottato dai più autorevoli Parlamenti stranieri, e che è bene sia adottato anche da noi. Merita lode il Ministero che, stabilito uno speciale problema, così importante per una parte della nostra popolazione, su questo richiama l'attenzione dei due rami del Parlamento con un'inchiesta. Si è fatto bene a non estendere l'inchiesta a tutta l'Italia, appunto per la diversità delle condizioni del Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia, ed anche perchè, specializzando l'argomento, più facilmente si arriva ad una soluzione pratica ed efficace. Si fa bene anche a non estendere l'inchiesta all'esame della condizione dei proprietari: il tema è, e deve essere, singolarizzato: contratti agrari e condizione dei contadini. Negli Uffici vi fu chi a questa proposta di inchiesta si oppose, ma le opposizioni non hanno trovato eco in questa discussione pubblica.

Parecchi di noi, poi, dobbiamo manifestare una sincera compiacenza, perchè in altre occasioni, avendo sostenuto, contrariamente all'onorevole Giolitti, il concetto di inchieste completamente parlamentari, a cui siano estranei i funzionari dello Stato, vediamo che il Ministero adesso ha accolto la tesi nostra, proponendo che la Commissione sia completamente parlamentare, senza elementi estranei. Nella legislatura passata l'onorevole Sacchi ed io sostenemmo questa tesi, ma vi si oppose l'onorevole Giolitti e la Camera ci dette torto. Adesso il progetto presentato mostra che l'idea nostra non era interamente scartabile.

Quindi adesso siamo d'accordo. Solamente io vorrei una spiegazione, ed è perciò che ho chiesto la parola.

La Commissione sarà scelta con il suffragio della minoranza per quello che riguarda la rappresentanza della Camera? L'articolo 13 del nostro regolamento dice di sì, poichè vuole che questa norma venga seguita per tutte le Commissioni speciali direttamente nominata dalla Camera. Ma non è male che, nel momento in cui votiamo questo disegno di legge, venga la parola esplicita del presidente del Consiglio a dirci che questa Commissione deve essere

nominata con la rappresentanza della minoranza.

Comprendo che non si poteva mettere quest'obbligo nel testo dell'articolo del progetto di legge, perchè, siccome vi si parla anche dei nove membri nominati dal Senato, non può una legge fissare a ciascuno dei due rami del Parlamento il modo come deve scegliere i suoi rappresentanti nella Commissione. Ogni ramo del Parlamento deve scegliere i suoi rappresentanti secondo il proprio regolamento. Ma poichè nel regolamento nostro è criterio generale che vi sia la rappresentanza della minoranza, sarei grato se Governo e Commissione volessero dire una parola che rassicuri tutti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Nel proporre questo disegno di legge è stato intendimento del Governo che la Commissione, per quanto riguarda la Camera, sia nominata colla rappresentanza della minoranza.

Infatti l'articolo 13 del regolamento della Camera, ricordato dall'onorevole Riccio, dice che la stessa norma, per cui si vota solamente per i due terzi dei componenti delle Commissioni permanenti, sarà seguita per tutte le altre Commissioni speciali, che sono direttamente nominate dalla Camera. Quindi, se non si è scritto nel disegno di legge questo modo di votazione, è perchè esso era già determinato tassativamente dal regolamento della Camera. Noti l'onorevole Riccio anche il numero dei commissari: si è scelto il numero di nove per l'inchiesta del Mezzogiorno e di tre per la Sardegna, affinchè si possa votare esattamente per i due terzi dei Commissari. Quanto poi al non averlo indicato nell'articolo, ciò si spiega, perchè all'altro ramo del Parlamento deve essere lasciata ampia libertà circa il modo di votazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pipitone ha facoltà di parlare.

PIPITONE. Avevo chiesto di parlare appunto perchè volevo avere lo stesso chiarimento dal Governo, che ha chiesto l'onorevole Riccio. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole ministro rinuncio a parlare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su quest'articolo unico di legge.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

**Discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione d'inchiesta parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere nella Sardegna e dei loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Nomina di una Commissione parlamentare per lo studio delle condizioni degli operai delle miniere nella Sardegna e dei loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse.

Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

*Articolo unico.*

Una Giunta parlamentare procederà ad una inchiesta sulla condizione degli operai delle miniere della Sardegna e sui loro rapporti con gli esercenti le miniere stesse.

La Giunta sarà composta di sei membri, dei quali tre nominati dal Senato e tre dalla Camera.

Essi rimarranno in carica fino alla presentazione della relazione anche nel caso della chiusura della Sessione o della fine della Legislatura.

La Giunta eleggerà nel suo seno il proprio presidente.

È autorizzata all'uso la spesa straordinaria di lire trentamila, che sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1906-1907.

CAO-PINNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAO-PINNA. Ho privatamente segnalato alcune mie idee all'onorevole presidente del Consiglio, e lo trovai perfettamente d'accordo nel concetto che, trattandosi di una inchiesta, che deve indagare sui rapporti tra gli operai e le Società delle miniere esercenti questa industria estrattiva, che è l'industria principale nell'Isola (perchè non vi è che un tentativo di industria di fusione, ma senza che abbia avuto grande estensione) trattandosi, cioè, di studiare i rapporti fra le condizioni degli operai relativamente agli esercenti, si vedesse modo di eliminare, per quanto è possibile, l'elemento locale. Perchè molte Società esercenti hanno la loro base all'estero; e quindi non vorrei che tutti questi esercenti potessero avere il sospetto che nell'inchiesta parlamentare i rapporti

politici e i rapporti di interessi locali potessero avervi influenza, ed essere questa rivolta a danno degli industriali; giacchè noi, nella deficienza di capitali italiani, abbiamo molto interesse che le Società estere vengano ed attuino questa industria estrattiva, che è certo una fonte di ricchezza per la Sardegna, producendo in media una esportazione che oltrepassa i 25 milioni di minerale.

Queste assicurazioni sono certo che l'onorevole Giolitti vorrà dare alla Camera, perchè il paese lo sappia meglio di quello che io saprebbe dai rapporti privati, che possono essere intervenuti fra ministro e deputato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Cid, che effettivamente ho detto in privato, risponde a cid, che debbo dire ora alla Camera; e cioè che la scelta dei commissari spetta alla Camera, e che il Governo, quindi, non può esercitare influenza alcuna. Ma evidentemente il Governo non mancherà di procurare che siano persone assolutamente disinteressate quelle, che debbono studiare un argomento di tanta importanza.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata d'oggi.

**Discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Chieti.

Si dia lettura della proposta di legge.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

*Articolo unico.*

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero d'ogni tassa, all'Amministrazione dell'ospedale di Chieti una tombola telegrafica per l'ammontare di lire 200,000 ed a fissare la data dell'estrazione non oltre il 30 giugno 1908.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, questa proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

**Discussione del disegno di legge: Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio finanziario 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici a quelli degli affari esteri e dell'istruzione pubblica.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Trasporto di fondi riguardanti le pensioni per l'esercizio 1905-906 dai bilanci del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, a quelli degli affari esteri e della istruzione pubblica.

Si dia lettura del disegno di legge.

**DE NOVELLIS, segretario, legge.** (Vedi Stampato n. 426-A).

**PRESIDENTE.** Onorevole presidente del Consiglio, accetta che la discussione avvenga sul testo proposto dalla Commissione?

**GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno.** Sì.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, procederemo alla discussione degli articoli.

**Art. 1.**

Sono approvati i seguenti maggiori assegni per le spese del debito vitalizio a carico dell'esercizio 1905-906.

Cap. n. 18. — Ministero per gli affari esteri . . . . . L. 15,000

Cap. n. 22. — Ministero della istruzione pubblica. . . . . » 85,000  
(È approvato).

**Art. 2.**

Sono approvate le seguenti diminuzioni di assegni per le spese del debito vitalizio a carico dell'esercizio 1905-906.

Cap. n. 37. — Ministero del tesoro . . . . . L. 35,000

Cap. n. 33. — Ministero delle finanze . . . . . » 35,000

Cap. n. 17. — Ministero dei lavori pubblici . . . . . » 30,000  
(È approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seconda tornata di oggi.

Così esaurito l'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 12.10.

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**

*Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia*

Licenziata per la stampa il 7 luglio 1906.

---

Roma, 1906 — Tip. della Camera dei Deputati.